

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	16
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	53
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	56
FINANZE (VI)	»	66
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	68
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	69
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	75
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	76
AFFARI SOCIALI (XII)	»	86
AGRICOLTURA (XIII)	»	87

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Cambiamo!-10 Volte Meglio: Misto-C10VM; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	89
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommis- sione permanente per l'accesso</i>)	»	95
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	102
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	103
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	108

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Lorenzo Fioramonti, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	3
---	---

Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, Luigi GALLO. — Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 12.10.

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Lorenzo Fioramonti, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'audizione, rinviata il 15 ottobre 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satelli-

tare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, il seguito dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Antonio PALMIERI (FI), il senatore Andrea CANGINI (FI), le deputate Paola FRASSINETTI (FdI) e Lucia CIAMPI (PD), la senatrice Vanna IORI (PD), i deputati Rossano SASSO (LEGA), Federico MOLLICONE (FDI) e Paolo LATTANZIO (M5S), e la senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S).

Il ministro Lorenzo FIORAMONTI risponde ai quesiti posti.

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1356 Pella, recante Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale 4

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 Pella (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 novembre 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) nell'ambito dell'esame della proposta di legge C.1356 Pella, recante Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del presidente della V Commissione, Clau-

dio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Achille Variati.

La seduta comincia alle 12.55.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale.

C. 1356 Pella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 ottobre 2019.

Francesco BERTI (M5S), *relatore per la I Commissione*, nell'esprimere la volontà di approfondire gli elementi emersi du-

rante il ciclo di audizioni, auspica che sia al più presto fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel dichiarare concluso l'esame preliminare del provvedimento, rinvia ad un prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappre-

sentanti dei gruppi, la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge C. 1124 Governo e C. 35 Schullian, recanti ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, di: Anton Giulio Lana, professore presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università Europea di Roma, Michele De Salvia, professore presso l'Università Cattolica di Milano	6
--	---

RISOLUZIONI:

7-00247 Suriano ed altri: Su iniziative in merito alla questione delle sottrazioni internazionali di figli minori ad opera di un genitore (<i>Discussione e rinvio</i>)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 novembre 2019.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge C. 1124 Governo e C. 35 Schullian, recanti ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, di: Anton Giulio Lana, professore presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università Europea di Roma, Michele De Salvia, professore presso l'Università Cattolica di Milano.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 10.30 alle 11.45.

RISOLUZIONI

Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza della presidente della III Commissione, Marta GRANDE. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 11.50.

7-00247 Suriano ed altri: Su iniziative in merito alla questione delle sottrazioni internazionali di figli minori ad opera di un genitore.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione.

Simona SURIANO (M5S), illustrando la risoluzione a sua prima firma, sottolinea che essa fa seguito alle numerose segnalazioni, pervenute da diverse associazioni, di sottrazione di figli minori ad opera di un genitore. Ricordando che la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata dall'Italia con la legge n. 64 del 1994, sugli aspetti civili delle sottrazioni internazionali di minori prevede l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato estero contraente, rileva che non tutti gli Stati hanno ratificato tale strumento di diritto internazionale. Tale lacuna, unitamente alle difformità tra le diverse legislazioni nazionali, impedisce al genitore a cui viene sottratto il figlio di fare valere i propri diritti in giudizio. Evidenzia, quindi, che la risoluzione impegna il Governo, tra le altre cose, ad attivarsi a livello europeo ed internazionale al fine di permettere l'adesione di altri Stati alla citata Convenzione dell'Aja, nonché ad assumere iniziative normative volte a prevedere un coordinamento e la specializzazione delle procure nazionali per i casi di sottrazioni internazionali di minori, con l'ingresso di personale specializzato.

Roberto TURRI (LEGA) fa presente che il suo gruppo ha appena depositato una risoluzione vertente sulla medesima materia di quella in titolo. Sottolineando la delicatezza del tema in esame, per altro oggetto di diverse proposte di legge, chiede pertanto che i due atti possano essere esaminati congiuntamente.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel sottolineare l'importanza del tema oggetto del provvedimento, propone un approfondimento sulla materia, evidenziando che non debba essere affrontato solo il problema della quantità della sanzione penale, ma anche quello relativo ai tempi e alla disparità legislativa tra i vari Stati. Sottolinea, a titolo esemplificativo, che in Germania è attivo un ente amministrativo che ha il compito di emettere, in sole quarantotto ore, un parere – riconosciuto come vincolante dai tribunali tedeschi – in

merito alle questioni delle sottrazioni internazionali dei figli minori ad opera di un genitore. Ritiene che, invece, in Italia sulla materia vi sia un « caos normativo », che produce un vantaggio, difficile da recuperare, per chi sottrae il minore. Ribadisce, quindi, che è necessario tutelare innanzitutto l'interesse supremo del minore. Richiama, inoltre, l'attenzione delle Commissioni sull'ipotesi in cui la madre straniera, già residente nello Stato dell'altro genitore, si trasferisca all'estero prima del parto e non faccia ritorno nel territorio dello Stato del padre, sottraendo, di fatto, il minore. Evidenzia come, sulla materia, vi sia un « buco normativo » a livello europeo e rileva la difficoltà dei tribunali dei vari Stati europei a far valere gli interessi del minore in tale circostanza, dal momento in cui i tribunali degli Stati esteri non ritengono, invece, che in tali ipotesi, vi sia sottrazione di minore.

Simona SURIANO (M5S) concorda con le osservazioni del collega Paolini, rilevando che l'individuazione di un'autonoma fattispecie di reato di sottrazione illecita di minore dovrebbe prevedere un'adeguata sanzione per tale grave condotta, in modo da garantire, se del caso, l'applicazione di misure cautelari. Segnala, inoltre, di aver presentato un'apposita proposta di legge volta a rendere più organica e strutturata la normativa in materia.

Laura BOLDRINI (PD), concordando sull'opportunità di procedere a un rioridino della materia, rileva la necessità di accompagnare l'azione normativa a livello nazionale con una parallela iniziativa volta a rendere omogenee le disposizioni a livello europeo ed internazionale, sollecitando, in particolare, l'adesione di altri Stati alla citata Convenzione dell'Aja.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel replicare alla relatrice, ritiene che per applicare le misure cautelari vi siano altri sistemi più validi che non ricorrere ad un innalza-

mento delle pene, che a suo avviso rappresenta un metodo non giuridicamente corretto.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 5 novembre 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	9
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

C. 1682.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, la proposta di legge C. 1682 Brunetta, recante « Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana », come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, illustra il contenuto della proposta di legge in esame, composta da 11 articoli, la quale all'articolo 1 istituisce il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche, istituito presso il Dicastero agricolo.

In particolare, il comma 1 prevede che i comuni nei quali ricadono i luoghi della produzione enologica e gastronomica italiana assumano la denominazione di città del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche, individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 1997 – insieme ai requisiti richiesti alle associazioni nazionali per l'iscrizione nel Registro.

L'articolo 2, comma 1, istituisce la « Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane ».

Ai sensi del comma 2 l'elenco di tali eccellenze, la data e le modalità organizzative della Giornata sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le associazioni di categoria della filiera agroalimentare comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, garantendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e prevedendo che le iniziative si svolgano a rotazione presso istituzioni pubbliche, aziende vinicole, cantine, frantoi, musei del vino e dell'olio, aziende agricole alimentari italiane.

In base al comma 3 entro il 31 marzo di ciascuno anno è scelta la «Capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane» che coinvolgerà, a rotazione, ogni regione.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane, per realizzare una strategia di rete nel settore; a tal fine il nucleo è chiamato a svolgere un'attività di consultazione e di valutazione degli interventi legislativi relativi al settore, secondo modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. A tale nucleo partecipano rappresentanti del medesimo Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle associazioni di categoria della filiera agricola e agroalimentare, dei principali operatori del settore, delle associazioni più rappresentative della filiera vitivinicola, olivicola e dei produttori agricoli, nonché delle fondazioni senza fini di lucro, delle aziende alimentari italiane, delle cantine, dei frantoi, dei musei del vino, dell'olio e dei sapori, delle distillerie, dei consorzi, delle strade del vino, dell'olio e dei sapori, delle principali associazioni di giovani e delle principali associazioni di donne impegnate nei settori vitivinicolo, olivicolo e gastronomico, delle città del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche e delle agenzie economico-culturali che concorrono allo sviluppo della cultura del vino, dell'olio e del cibo.

In merito segnala come non sia prevista la partecipazione al nucleo di rappresentanti delle Regioni.

L'articolo 4 è dedicato al sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore vinicolo, olivicolo e gastronomico italiano, prevedendo, a tal fine, alla lettera *a*) del comma 1, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, promuova l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane, nonché dell'insegnamento della dietoterapia mediterranea nella clinica sanitaria, nell'ambito dei percorsi didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione sanitaria.

La lettera *b*) del comma 1 prevede inoltre che, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle relative risorse sia destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola, olivicola e gastronomica.

La lettera *c*) del comma 1 prevede altresì che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre istituzioni pubbliche competenti promuovono programmi di ricerca e innovazione, nonché percorsi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, con particolare riferimento ai prodotti della *vitis vinifera*.

In merito segnala come la disposizione non preveda il coinvolgimento delle Regioni.

L'articolo 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame in Commissione, prevede che nell'indirizzo di studio dei percorsi di istruzione professionale intitolato all'«Enogastronomia e ospitalità alberghiera» sia prevista l'acquisizione delle capacità di analisi dei vini a livello olfattivo e degustativo, nonché la conoscenza dei vitigni e delle tecniche di produzione delle aree di origine.

L'articolo 5, comma 1, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole la Commissione dell'enogastronomia di qualità, con il compito di sostenere le eccellenze enogastronomiche italiane, tramite la realizzazione dell'«Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di qualità» e promuovere i molteplici aspetti del sistema agroalimentare italiano presso agenzie e organismi internazionali.

In base al comma 6 entro il 31 marzo di ogni anno, la suddetta Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, adotta le linee programmatiche e operative per la realizzazione dell'Atlante annuale.

Ai sensi del comma 2 la Commissione è composta da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministero della salute e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

L'articolo 6 promuove la dieta mediterranea (che dal 2013 è stata inserita nella lista dei beni immateriali dell'Unesco) nei servizi di refezione nelle mense scolastiche e ospedaliere, nonché nelle residenze sanitarie e negli enti pubblici, disponendo al comma 1 che nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione di tali servizi e di fornitura di prodotti agro-alimentari, le stazioni pubbliche appaltanti siano tenute a prevedere un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono l'adozione del modello della dieta mediterranea.

Ai sensi del comma 4 i criteri e le modalità di attuazione di tali previsioni sono definiti con regolamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

L'articolo 6-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, prevede che il Mi-

nistero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede allo sviluppo del portale *web* ed App delle denominazioni DOP e IGP, inserendo la funzione di geolocalizzazione dei prodotti e degli itinerari culturali e turistici.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, che il Ministero dello sviluppo economico assicuri che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare adeguati spazi, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali ed economiche che valorizzano e promuovono il vino, l'olio e le eccellenze gastronomiche italiane quale patrimonio culturale nazionale.

Il comma 2 modifica l'articolo 13 della legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (legge n. 125 del 2001), inserendovi due nuovi commi aggiuntivi 3-bis e 3-ter.

Il nuovo comma 3-bis prevede che i divieti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 13 della legge n. 125 del 2001 (relativi alla pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche) non si applichino qualora i messaggi pubblicitari non abbiano a oggetto uno specifico prodotto a destinazione commerciale, ma la promozione in via generale del vino, definito ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale.

Il nuovo comma 3-ter prevede che i messaggi pubblicitari di cui al comma 3-bis devono essere preventivamente approvati, ai fini della loro trasmissione, dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

L'articolo 8 reca disposizioni finanziarie, prevedendo, al comma 1, che una quota non superiore all'1 per cento delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995),

nel limite di 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, sia destinata alle finalità della legge.

La corrispondente copertura finanziaria è individuata dal comma 2 nel fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2019-2021, di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 9, infine, reca la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge interessi diversi ambiti di competenza individuati dall'articolo 117 della Costituzione in relazione al riparto di competenza tra lo Stato e le regioni.

In particolare, l'istituzione del registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane, nonché quella di un nucleo di coordinamento delle stesse eccellenze e di una Commissione dell'enogastronomia di qualità presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, possono essere ricondotte alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.

L'insegnamento della dietoterapia mediterranea e gli interventi riguardanti il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca possono essere ricondotte alla materia istruzione, che, limitatamente alle norme generali, è, secondo quanto prevede l'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato, mentre rientra tra le competenze concorrenti tra Stato e regioni di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione per la parte relativa alle disposizioni di dettaglio in materia di istru-

zione e di ricerca scientifica. Nell'istituire l'insegnamento della dietoterapia mediterranea e nel definire il contenuto di un indirizzo degli istituti professionali, occorre, comunque, considerare il profilo di autonomia che in tale ambito godono le istituzioni universitarie e scolastiche.

Le norme sui programmi di educazione alimentare e sui punteggi relativi agli appalti al fine di incentivare un modello nutrizionale che si basi sui principi della dieta mediterranea sono riconducibili alla materia alimentazione, che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.

Segnala, peraltro, come la materia propria dei contratti pubblici e degli appalti – riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza legislativa concorrente – investa anche materie di esclusiva competenza statale, quali la materia tutela della concorrenza (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e la materia ordinamento civile (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).

Fa presente, inoltre, che il provvedimento richiede il parere della Conferenza Unificata o della Conferenza Stato-regioni per l'emanazione dei decreti in materia di:

definizione dei requisiti delle Associazioni delle città del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane per l'iscrizione al Registro, nonché delle modalità di iscrizione (di cui all'articolo 1);

individuazione delle eccellenze gastronomiche italiane (di cui all'articolo 1);

individuazione dell'elenco dei prodotti, della data e delle modalità organizzative della « Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane » e della definizione della « capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane » (di cui all'articolo 2);

definizione delle modalità di attribuzione di un punteggio aggiuntivo nei contratti di appalti per la ristorazione pubblica a favore di offerte che adottino il modello della dieta mediterranea (di cui all'articolo 6).

All'articolo 5, che istituisce la Commissione dell'enogastronomia di qualità, è prevista la partecipazione di due rappresentanti della Conferenza Unificata.

L'articolo 9 contempla, poi, la consueta clausola di salvaguardia a favore delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana (C. 1682).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1682 Brunetta, recante disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane (di cui all'articolo 1), del nucleo di coordinamento delle stesse eccellenze (di cui all'articolo 3) e della Commissione dell'enogastronomia di qualità (di cui all'articolo 5) sia riconducibile alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato inoltre come le disposizioni concernenti i percorsi formativi universitari (di cui di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*) e gli interventi riguardanti il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*) siano riconducibili alla materia « istruzione », che è attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato per quanto concerne le norme generali, mentre la disciplina di

dettaglio è attribuita dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente, e alla materia « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi », attribuita dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

rilevato come le disposizioni in merito a programmi di educazione alimentare (di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*) e punteggi relativi agli appalti al fine di incentivare un modello nutrizionale che si basi sui principi della dieta mediterranea (di cui all'articolo 6) appaiano anche riconducibili alla materia « alimentazione », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, fermo restando che la disciplina dei contratti pubblici investe anche materie di esclusiva competenza statale, quali « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) e « ordinamento civile » (articolo 117, secondo comma, lettera *l*);

evidenziato come il provvedimento richieda il parere della Conferenza unificata o della Conferenza Stato-Regioni per l'emanazione dei decreti in materia di: definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione nel Registro delle associazioni nazionali delle città del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane (di cui all'articolo 1); individuazione dell'elenco dei prodotti, della data e delle modalità organizzative della « Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane » e individuazione annuale della « ca-

pitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane » (di cui all'articolo 2); definizione delle modalità di attribuzione di un punteggio aggiuntivo nei contratti di appalto per la ristorazione pubblica a favore di offerte che adottino il modello della dieta mediterranea (di cui all'articolo 6);

rilevato come sia previsto che della Commissione dell'enogastronomia italiana di cui all'articolo 5 facciano parte due rappresentanti della Conferenza unificata;

segnalato come nel nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane di cui all'articolo 5 non sia invece prevista la partecipazione di rappresentanti delle Regioni;

rilevato altresì come non siano previste modalità di coinvolgimento delle Regioni nelle previsioni, di cui all'articolo 4, relative: alla promozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di percorsi formativi nelle università pubbli-

che; alla destinazione, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di una quota parte delle risorse alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola, olivicola e gastronomica; alla promozione di programmi di ricerca e innovazione, nonché percorsi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni al nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane di cui all'articolo 3;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni nelle previsioni di cui all'articolo 4.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>b)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>c)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016. C. 1941 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	28
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento della Relatrice</i>)	49
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	50

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *c)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.

C. 1941 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che la III Commissione ha chiesto di acquisire il parere di competenza della Commissione Giustizia nella giornata odierna e che pertanto nella seduta in corso si dovrà procedere anche alla deliberazione del prescritto parere.

Devis DORI (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di « Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *c)* Trattato tra

la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 » (A.C. 1941).

Prima di illustrare i contenuti dei tre accordi bilaterali tra Italia e Colombia, precisa che nel corso della sua relazione si soffermerà esclusivamente sugli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia.

Per quanto concerne il Trattato di estradizione tra Italia e Colombia, evidenzia che lo stesso si compone di 23 articoli, preceduti da un breve preambolo, e che intende promuovere un'efficace collaborazione in materia giudiziaria penale tra i due Paesi, che si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e alle condizioni esplicitate nel testo, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena. Rammento che tale Trattato di estradizione si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi extra comunitari con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata – segnale in particolare, nelle specifiche relazioni con la Colombia, la questione della lotta al narcotraffico, attività criminale che registra vitali intrecci tra i cartelli della droga colombiani e alcune associazioni criminali in Italia.

In particolare, osserva che l'articolo 1, dispone che le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente le persone perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini rispettivamente dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena. L'articolo 2 individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione, precisando che l'extradizione è concessa se la richiesta si riferisce a reati che siano tali per la legislazione di entrambe le Parti contra-

enti, e punibili con una pena detentiva non inferiore a tre anni. Inoltre, se l'extradizione è richiesta al fine di eseguire una sentenza di condanna definitiva, la pena residua nei confronti della persona richiesta deve essere di almeno un anno. In ogni caso, ai fini della determinazione della sussistenza della doppia incriminazione, non rileva l'eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto. Quando la richiesta si riferisce a più fatti, diversi e connessi, sanzionati penalmente sia dalla legislazione della Parte richiedente che da quella della Parte richiesta e non ricorrono, rispetto a uno o ad alcuni di essi, i requisiti previsti dal Trattato per quanto attiene alla pena minima per la consegna della persona, la Parte richiesta può ugualmente concedere l'extradizione. Costituisce altresì presupposto per l'extradizione qualunque reato previsto da accordi multilaterali o regionali cui partecipino entrambi gli Stati – in questo caso non rileva la previsione di una pena minima di tre anni.

Fa presente che il Trattato prevede che le cause di rifiuto dell'extradizione possono essere obbligatorie o facoltative. L'articolo 3 individua i motivi di rifiuto obbligatorio, prevedendo il diniego nei casi consolidati nelle discipline pattizie internazionali (quali reati politici, reati militari, motivo di ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire la persona richiesta per motivi di razza, religione, genere, orientamento sessuale, nazionalità, opinioni politiche, sovranità, sicurezza e ordine pubblico dello Stato richiesto), nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). La richiesta di estradizione sarà altresì rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con una pena che confligge con i principi costituzionali della parte richiesta; l'articolo 4, invece, individua i motivi di rifiuto facoltativi, disponendo che l'extradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di ca-

rattere umanitario riferibili alle condizioni di salute della persona oggetto della richiesta. Un particolare motivo di rifiuto facoltativo dell'estrazione, disciplinato dall'articolo 5, riguarda l'estradizione di un cittadino della parte richiesta. Le Parti si sono riservate il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini, anche quando ricorrerebbero le condizioni per concederla; tuttavia lo Stato richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona nello Stato richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese, ovvero — qualora la Parte richiedente abbia messo una sentenza di condanna definitiva della medesima persona — la mera esecuzione della pena nel territorio della Parte richiesta, senza necessità di un nuovo processo.

Evidenzia che l'applicazione del « principio di specialità » in favore della persona estradata viene illustrato dall'articolo 6. Tale persona, infatti, non potrà essere in nessun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente, né tantomeno estradata ad una parte terza, per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione. Detta garanzia viene meno, però, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'estradizione è stata accordata e, quindi, debba ritenersi una presenza in tale territorio assolutamente volontaria. L'articolo 7 disciplina l'estradizione semplificata prevedendo che, nel caso di consenso all'estradizione da parte dell'estradando, espresso per iscritto, con l'assistenza di un difensore, e reso dinanzi all'autorità competente dello Stato richiesto, sarà possibile procedere all'estradizione senza ulteriori formalità.

Rammenta che gli articoli da 8 a 10 riguardano i documenti e la formulazione delle richieste di estradizione, mentre l'articolo 11 riguarda le garanzie che la Parte richiesta può a sua volta rivolgere alla Parte richiedente sull'assicurazione alla persona interessata di un giusto processo

e l'esclusione a suo carico di torture o trattamenti inumani o degradanti. L'articolo 12 prevede la misura cautelare urgente dell'arresto provvisorio della persona nei cui confronti successivamente si procederà a richiesta di estradizione: l'arresto dovrà essere richiesto per via diplomatica e la richiesta di estradizione dovrà essere formalizzata non oltre novanta giorni dal giorno successivo all'arresto. L'articolo 13 individua gli specifici criteri da utilizzare per decidere a quale domanda dovrà essere data esecuzione nell'ipotesi in cui siano avanzate richieste concorrenti di estradizione da diversi Stati per la stessa persona.

Osserva che gli articoli da 14 a 16 disciplinano le modalità di consegna della persona da estradare (articolo 14), i casi di consegna differita e temporanea (articolo 15) e il rinvio alla legislazione nazionale della Parte richiesta in ordine agli aspetti procedurali dell'estradizione non esplicitamente previsti nel Trattato in esame (articolo 16).

Rileva che specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata rinvenute nello Stato richiesto sono contenute nell'articolo 17, mentre l'articolo 18 riguarda il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo verso l'altra Parte contraente. L'articolo 19 è dedicato alla ripartizione delle spese sostenute per la procedura di estradizione, a carico della Parte richiesta, salvo quelle connesse al trasferimento della persona estradata, mentre l'articolo 20 dispone in merito alle eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato. L'articolo 21 prevede l'applicazione del Trattato a reati commessi sia prima che dopo l'entrata in vigore di esso, mentre le richieste di estradizione a quella data pendenti saranno decise in base alla legislazione previgente. L'articolo 22 riguarda informazioni particolarmente sensibili che la Parte richiedente possa ritenere di trasmettere a sostegno della richiesta di estradizione, consultando la Parte richiesta per stabilire in che misura

tali informazioni possano essere protette. Infine, l'articolo 23 dispone in merito all'entrata in vigore e alla cessazione del trattato.

Nel passare ad esaminare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, evidenzia che lo stesso, che si compone di 29 articoli, preceduti da un breve preambolo, si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità.

In particolare, fa presente che con l'articolo 1 le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, definiti dall'articolo 2, quali la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (compresi gli interrogatori di indagati e imputati), lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l'esame di luoghi e cose, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, l'intercettazione di comunicazioni e, in generale, qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte richiesta. Mentre l'articolo 3 designa le autorità centrali per assicurare la debita cooperazione tra le parti nella prestazione dell'assistenza giudiziaria oggetto del trattato, l'articolo 4 prevede che le richieste debbano essere eseguite in conformità alla legislazione interna della Parte richiesta.

Rammenta che l'articolo 5 disciplina nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto delle richieste di assistenza giudiziaria, mentre l'articolo 7 prevede che l'assistenza giudiziaria potrà essere rifiu-

tata dallo Stato richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali, ovvero sia: quando la richiesta di assistenza è contraria alla legislazione dello Stato richiesto o non è conforme alle previsioni del Trattato; quando si procede per un reato politico o per un reato connesso ad un reato politico ovvero per un reato di natura esclusivamente militare in base alla normativa dello Stato richiedente; quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentalmente volta a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per i detti motivi. Essendo stato recepito il cosiddetto principio del *ne bis in idem*, costituisce motivo di rifiuto dell'assistenza la circostanza che la persona nei cui confronti si procede sia già stata indagata o giudicata per il medesimo fatto nello Stato richiesto.

Sottolinea che l'articolo 10 prevede che le richieste sono eseguite secondo la legislazione della Parte richiesta e in conformità alle disposizioni del Trattato. L'assunzione probatoria e l'acquisizione di elementi materiali nel territorio della Parte richiesta costituiscono l'oggetto dell'articolo 11, mentre l'articolo 12 prevede la possibilità che l'esame di testimoni, indagati o imputati, periti o vittime avvenga mediante videoconferenza. L'articolo 13 contempla la possibilità che le Parti si trasmettano informazioni e mezzi di prova anche in assenza di una richiesta di assistenza a localizzazione e identificazione di persone e oggetti. L'articolo 15 riguarda la comparizione di testimoni, vittime, periti e persone sottoposte a indagini o processi penali nel territorio della parte richiedente; in relazione a quest'ultima attività, a garanzia della persona escussa, l'articolo 16 riconosce espressamente il cosiddetto principio di specialità. Con l'articolo 17 viene regolamentato il

trasferimento temporaneo di persone detenute, mentre, ai sensi dell'articolo 18, le Parti si impegnano a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste. L'articolo 19 riguarda casi speciali di assistenza giudiziaria.

Fa notare che, ai sensi dell'articolo 20, ciascuna Parte può presentare all'altra una richiesta di esercizio dell'azione penale nei confronti di cittadini della Parte richiesta, nonché nei confronti degli apolidi che vivono stabilmente nel territorio di quest'ultima, accusati di aver commesso reati sottoposti alla giurisdizione della Parte richiedente. L'articolo 21 riguarda le misure su beni, strumenti o proventi diretti e indiretti del reato, incluse le misure patrimoniali di prevenzione, per l'Italia, o le misure in materia di *extinción del derecho del dominio sobre bienes*, per la Colombia. L'articolo 23 individua ulteriori modalità di cooperazione indicando scambi di esperienze, scambi di informazioni, attività di formazione e aggiornamento. Gli articoli 24 e 25 sono dedicati alla disciplina di squadre investigative comuni in relazione alle modalità di composizione, ai poteri dei membri, all'ambito di operatività e all'utilizzabilità delle prove raccolte. Alle consegne vigilate o controllate, volte ad acquisire elementi di prova in relazione alla commissione di reati o per l'identificazione, individuazione e cattura dei responsabili, è dedicato l'articolo 26, a norma del quale esse sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte richiesta e in conformità alle previsioni delle convenzioni o dei trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Ai sensi dell'articolo 27 il Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o di assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.

Con riferimento al Trattato sul trasferimento delle persone condannate, com-

posto da 20 articoli preceduti da un breve preambolo, evidenzia che l'accordo intende consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di permettere loro di scontare la pena residua nel proprio Paese di origine. In particolare, l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel testo, mentre l'articolo 2 è dedicato ai principi generali che informano l'Accordo, tra i quali spicca quello delle ragioni umanitarie per motivare il trasferimento dei condannati. Con l'articolo 3 vengono individuate le Autorità centrali competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, ovvero il Ministero della giustizia per l'Italia e il Ministero della giustizia e del diritto per la Colombia. L'articolo 4 disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento, prevedendo che esso possa avvenire – in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia – soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la condotta per la quale è stata inflitta la condanna non costituisce reato politico o militare, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (tranne casi eccezionali), se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. È inoltre necessario che il detenuto presti il proprio consenso.

Rileva che, ai sensi dell'articolo 5, la richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata o dal suo rappresentante legale, ovvero da uno degli Stati contraenti. Una disciplina analitica in relazione ai documenti che devono essere presentati da entrambi gli Stati è contenuta nell'articolo 6. L'articolo 7 riguarda l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata alla quale può essere applicato l'Accordo. L'articolo 8 riguarda il consenso al trasferimento da parte della persona condannata e l'eventuale verifica del medesimo con-

senso, mentre alle modalità di consegna della persona trasferita è dedicato l'articolo 9. L'articolo 10 concerne le garanzie che ciascuna Parte accorda ai diritti umani della persona trasferita, nei cui confronti non può essere impiegata la tortura né trattamenti inumani o degradanti.

Fa presente che con l'articolo 11 è disciplinata l'esecuzione della condanna. La norma dispone che la durata della pena nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere a quella indicata nella sentenza pronunciata nello Stato richiesto. È peraltro riconosciuto allo Stato di esecuzione di adeguare la pena inflitta nello Stato di condanna con un'altra pena qualora questa non sia prevista nel proprio ordinamento, pena che dovrà corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la decisione da eseguire. In ogni caso la pena, così come adeguata dallo Stato di esecuzione, non potrà essere più severa di quella imposta dallo Stato di condanna in termini di natura e durata. L'articolo 12 stabilisce che la Parte che trasferisce il condannato conserva la propria giurisdizione ai fini della modifica o della revoca delle condanne e delle sentenze adottate, e a tali modifiche o revoche si attiene la Parte ricevente. In base all'articolo 13, poi, la Parte ricevente informa la Parte di provenienza sull'eventuale termine della pena, nonché su un'eventuale fuga o decesso della persona interessata prima del termine esecutivo della pena stessa. L'articolo 14, infine, contiene disposizioni in ordine al transito di una persona oggetto di trasferimento ai sensi dell'accordo da parte di uno Stato terzo verso il territorio di una delle due Parti contraenti, e che richieda l'attraversamento del territorio dell'altra Parte contraente, della quale è richiesto il permesso, salvo uso del trasporto aereo e senza scalo nel territorio dell'altra Parte contraente.

Nel passare, da ultimo, ad illustrare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei tre trattati in esame, evidenzia che lo stesso si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla rati-

fica e l'ordine di esecuzione dei tre Trattati. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4 riporta una clausola di invarianza finanziaria. Infine l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

Ciò premesso propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ricordare come già altre volte abbia rilevato numerose criticità nel corso dell'esame di provvedimenti di ratifica di trattati internazionali, chiede che la Commissione possa disporre del tempo necessario ad esaminare compiutamente il provvedimento in titolo.

Franco VAZIO, *presidente*, nel ricordare che la Commissione Affari esteri ha chiesto di poter acquisire il prescritto parere da parte della Commissione Giustizia in tempo utile per deliberare il mandato al relatore a riferire in Assemblea, previsto per domani mattina, propone di aggiornare la seduta alle ore 9.45 della giornata di domani.

Lucia ANNIBALI (IV) fa presente che nella giornata di domani è già convocata, alle ore 9.30, la Giunta per le autorizzazioni a procedere, ai lavori della quale alcuni componenti della Commissione Giustizia sono chiamati a partecipare.

Franco VAZIO, *presidente*, accogliendo la richiesta della collega Annibali, al fine di consentire comunque ai componenti della Commissione di valutare il contenuto del provvedimento in titolo, propone di sospendere la seduta in sede consultiva per riprenderla al termine dell'esame del provvedimento in sede referente previsto subito dopo la sede consultiva.

La seduta, sospesa alle 13.25, riprende alle 14.15.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel sottolineare come già nella seduta del 2 ottobre scorso, nel corso dell'esame di alcuni prov-

vedimenti concernenti la ratifica di trattati internazionali in materia di estradizione, avesse evidenziato, stigmatizzandola, la predisposizione di provvedimenti disomogenei tra loro, a seconda dell'altro Stato Parte del trattato, pur se riferiti alla medesima materia, ribadisce nuovamente tale profilo anche in relazione al provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.

C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2019.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che sono state presentate 103 proposte emendative (*vedi allegato 1*). Ricorda che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono da considerare inammissibili le proposte emendative riferite a progetti di legge, che siano relative « ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ». Sulla base di tale criterio, fa presente che la Presidenza ritiene inammissibili gli articoli aggiuntivi: Perantoni

1.01, in quanto introduce una circostanza aggravante comune all'articolo 61 del codice penale, che troverebbe quindi applicazione per qualsiasi reato; Bartolozzi 1.02, in quanto recante modifiche agli articolo 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, relativi alla diversa fattispecie della propaganda e dell'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa; Bisa 3.01, in quanto volto ad inserire nel Capo I del Titolo IX del Libro II del codice penale, relativo ai delitti contro la libertà sessuale, l'articolo 528-*bis* in materia di trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni.

Avverte che eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità potranno essere presentati entro le ore 16 della giornata odierna.

Comunica, inoltre, che la relatrice ha ritirato il suo emendamento 4.18. Comunica, altresì, che sono stati ritirati gli emendamenti Bazoli 1.1, Conte 1.13, Bazoli 1.6, 3.8, 3.9, 3.7, 3.6 e 4.1, Annibaldi 4.6, 4.7, 4.8 e 4.10, Emanuela Rossini 4.13, nonché gli emendamenti Bazoli 5.1, 6.1 e 6.2, Dori 6.12 e 6.13, Grippa 6.10 e Dori 6.11. Comunica, infine, che la relatrice ha presentato la proposta emendativa 1.50 (*vedi allegato 2*).

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, nell'esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.27 e 1.16, Versace 1.15, Meloni 1.11, Sisto 1.28, nonché sugli identici emendamenti Varchi 1.10 e Potenti 1.2. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Dori 1.30, mentre formula parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.23 e 1.24. Invita, quindi, al ritiro delle proposte emendative Massimo Enrico Baroni 1.29, Varchi 1.9, Lapia 1.32 e Bartolozzi 1.26, esprimendo altrimenti parere contrario. Si riserva, quindi, di esprimere il parere sull'emendamento Potenti 1.3 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone l'accantonamento. Esprime parere contrario sull'emendamento Potenti 1.4 e parere favorevole sulla proposta emendativa Dori 1.31. Esprime, inoltre, parere favorevole

sugli identici emendamenti Varchi 1.8 e Bartolozzi 1.19, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), nonché sulle identiche proposte emendative Bartolozzi 1.25, Bazoli 1.5 e Conte 1.14. Formula parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.21 e 1.22, mentre raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.50. Invita al ritiro degli emendamenti Varchi 1.7, Bartolozzi 1.18 e degli identici emendamenti Lucaselli 1.12 e Bartolozzi 1.17, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, in fine, parere favorevole sull'emendamento Bartolozzi 1.20, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Dori 2.6, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Potenti 2.4. Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti Bazoli 2.1, Bartolozzi 2.5 e Potenti 2.3 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone pertanto l'accantonamento. Esprime parere contrario sulle proposte emendative Potenti 2.2 e Bartolozzi 2.01.

Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 3, si riserva di esprimere il proprio parere sull'emendamento Bisa 3.1 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone pertanto l'accantonamento, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 3.2, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Si riserva, quindi, di esprimere il proprio parere sull'emendamento Turri 3.11 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone quindi l'accantonamento, e invita al ritiro dell'emendamento Nappi 3.14, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Spina 3.13 e parere favorevole sull'emendamento Dori 3.17, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Formula, inoltre, parere contrario sull'emendamento Latini 3.10, mentre si riserva di esprimere il proprio parere sull'emendamento Lucaselli 3.12 all'esito di una più approfondita valutazione, chie-

dendone così l'accantonamento. Invita al ritiro degli emendamenti Carnevali 3.3, Lapia 3.16 e Loreface 3.15, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole sulle identiche proposte emendative Carnevali 3.4 e Bazoli 3.5. Esprime, in fine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Spina 3.02.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sull'emendamento Varchi 4.11. Propone, quindi, una nuova formulazione dell'emendamento a sua firma 4.16 (*vedi allegato 3*), del quale raccomanda l'approvazione. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Potenti 4.3 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Annibali 4.5. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Potenti 4.2 e Ianaro 4.15, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Massimo Enrico Baroni 4.17 e Dori 4.19. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Potenti 4.4, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) e parere favorevole sull'emendamento Dori 4.20. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Annibali 4.9, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), parere contrario sull'emendamento Bartolozzi 4.14, nonché parere favorevole sull'emendamento Dori 4.21, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Emanuela Rossini 4.12 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone quindi l'accantonamento.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 5, invita al ritiro dell'emendamento Ianaro 5.2, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Casa 5.03 e Gallo 5.02 e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Spina 5.01.

Con riferimento, da ultimo, alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Annibali 6.6, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi al-*

legato 3), mentre invita al ritiro degli emendamenti Varchi 6.7, Bartolozzi 6.14, Tateo 6.3 e Bisa 6.4, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Tateo 6.5, mentre invita al ritiro delle proposte emendative Dori 6.8, Lattanzio 6.9, Bartolozzi 6.01 e 6.02, esprimendo altrimenti parere contrario. Si riserva, in fine, di esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo Bartolozzi 6.03 all'esito di una più approfondita valutazione, chiedendone l'accantonamento.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime parere favorevole sulle proposte emendative 1.50 e 4.16 (*nuova formulazione*) della relatrice.

Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene sull'emendamento a sua prima firma 1.27 volto a sopprimere l'articolo 1 del provvedimento in esame, precisando che il gruppo di Forza Italia, nel concordare sulla necessità di contrastare il fenomeno del bullismo, non condivide tuttavia l'impostazione di fondo della proposta di legge dei colleghi del Movimento 5 Stelle. Ritiene infatti che, in linea con le considerazioni svolte dai soggetti auditi, sarebbe stato più opportuno sotto il duplice profilo preventivo ed educativo introdurre nel codice penale una fattispecie specifica per il reato di bullismo, invece di ampliare le condotte persecutorie previste dall'articolo 612-bis. Evidenzia come a parere del gruppo di Forza Italia, generalmente contrario all'impostazione panpenalistica cara al Movimento 5 Stelle, in casi specifici in cui le vittime sono da individuarsi nelle fasce sociali più deboli si debba prevedere una fattispecie specifica. Rileva infatti come tale scelta normativa consenta, da un lato, di lanciare un messaggio più chiaro ed incisivo ai soggetti responsabili di condotte di bullismo, che nella maggior parte dei casi sono minori, e, dall'altro, di favorire una più facile applicazione della norma. Invita pertanto i colleghi del Movimento 5 Stelle a non intestarsi il merito di una battaglia contro il bullismo, avendo

operato una scelta normativamente non adeguata, anche considerato che la relatrice e il Governo hanno espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo 6.01 a sua prima firma, volto a destinare risorse finanziarie all'attuazione del provvedimento, anche al fine di organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno.

Maria Carolina VARCHI (FDI) evidenzia la posizione di Fratelli d'Italia, nel caso in cui in futuro qualcuno voglia comprendere le ragioni del legislatore anche consultando i resoconti dei lavori della Commissione Giustizia. Rileva in primo luogo come Fratelli d'Italia sia stato l'unico gruppo a presentare una autonoma proposta di legge sul bullismo che è stata abbinata d'ufficio al provvedimento del collega Dori. Ritiene che bene avrebbe fatto il Movimento 5 Stelle ad affidare alla sensibilità comune la predisposizione di un testo condiviso in tema di bullismo, intestandosi invece battaglie di natura diversa. Precisa inoltre che dall'esame delle proposte emendative presentate emerge la grande confusione dei colleghi del Movimento 5 Stelle che, in corso d'opera, si sono resi conto delle criticità della loro proposta di legge e, invece di ricorrere alla collaborazione di tutti i colleghi, hanno preferito depositare proprie proposte emendative nel tentativo di correggere il testo. Si rivolge in particolare ai colleghi del gruppo del Partito democratico, che hanno sempre manifestato una attenzione particolare e una grande prudenza alle modifiche del codice penale e del codice di procedura penale, evidenziando come la disposizione recata dall'articolo 1 dimostri, al di là della propaganda politica, la volontà di non combattere efficacemente il fenomeno attraverso una fattispecie specifica. Nel ricordare come il codice penale costituisca una materia viva, che viene modificata al fine di recepire le istanze della società, invita i colleghi a non avere timore di introdurre una nuova fattispecie, se riconoscono la gravità del fenomeno del bullismo. Ritenendo che al contrario con la scelta operata nell'articolo 1 della pro-

posta di legge in esame si configuri una vittoria a metà, preannuncia il voto favorevole di Fratelli d'Italia sull'emendamento 1.27 della collega Bartolozzi.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene che la scelta di introdurre o meno una fattispecie specifica per il reato di bullismo costituisca un punto dirimente, considerato che un intervento sul codice penale quale quello operato dalla maggioranza comporta due rischi, da un lato la totale impunità dei reati che si intende sanzionare, e dall'altro un eccesso di punibilità per reati irrilevanti. A tale proposito evidenzia come il generico riferimento ad azioni che umiliano e emarginano possa comportare come conseguenza che il preside di un istituto scolastico assuma iniziative forti anche con riguardo ad episodi di non grande significato. Ciò premesso, sottolinea la necessità di una riflessione approfondita sull'argomento nell'interesse di tutti.

Manfredi POTENTI (LEGA), nel ribadire l'opportunità dell'intervento recato dagli emendamenti 1.27 e 1.16 della collega Bartolozzi, condivide la necessità di introdurre una fattispecie autonoma per il reato di bullismo. Precisa tuttavia che tale fattispecie, recata dall'emendamento Bartolozzi 1.16, andrebbe introdotta con un nuovo articolo 612-*quater* considerato che nel codice penale l'articolo 612-*ter* esiste già e punisce il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Franco VAZIO, *presidente*, evidenzia la necessità di concludere l'esame delle proposte emendative al provvedimento in esame nei termini concordati.

Alfredo BAZOLI (PD) interviene per svolgere alcune brevi considerazioni, dichiarandosi preliminarmente d'accordo con i colleghi dell'opposizione con riguardo alla necessità che su un tema come quello del bullismo si proceda in maniera condivisa. A tale proposito, nel sottolineare come la relatrice e il Governo abbiano espresso parere favorevole su proposte

emendative delle forze di minoranza o ne abbiano chiesto il temporaneo accantonamento in vista di una ulteriore valutazione, ritiene che vadano riconosciuti gli sforzi della maggioranza, che si è dimostrata assolutamente disponibile alla modifica del testo in esame, manifestando la volontà di tenere in conto le diverse sensibilità. Tiene inoltre a precisare che, diversamente da quanto sostenuto dalla collega Bartolozzi, nel corso delle audizioni sono state espresse opinioni divergenti e spesso critiche con riguardo all'introduzione di una fattispecie specifica, che rischierebbe di aumentare le incertezze interpretative considerato che le condotte di bullismo già oggi sono sanzionate a norma del codice penale. Evidenzia pertanto come la scelta di non introdurre una fattispecie autonoma per il reato di bullismo sia frutto di una riflessione approfondita da parte della maggioranza.

Devis DORI (M5S), con riferimento all'intervento della collega Varchi, tiene a precisare che la decisione di modificare il testo originario deriva non dalla volontà di rimediare ad un errore iniziale, ma da un atteggiamento di maturità politica che ha condotto alla revisione di alcune posizioni, anche a seguito delle considerazioni svolte dai soggetti auditi. Nel sottolineare che anche nel testo originario si era preferito non introdurre una fattispecie autonoma per il reato di bullismo, evidenzia come la proposta di legge in esame, che prende le mosse dall'ottimo lavoro svolto nel corso della scorsa legislatura, rappresenti un passo in avanti necessario, che tuttavia potrebbe non essere l'ultimo considerata la complessità del fenomeno e la rapida evoluzione degli strumenti tecnologici attraverso i quali molto spesso si manifesta. Pertanto, ribadendo la contrarietà all'introduzione di una fattispecie autonoma del reato di bullismo, con riguardo alle considerazioni del collega Paolini, tiene a precisare che è stata presentata una proposta emendativa volta a sopprimere l'originario ampliamento delle condotte recato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e a considerare l'emarginazione

non più una condotta ma una conseguenza del reato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.27.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.16 che, pur con la modifica opportunamente rilevata dal collega Potenti, è volto ad introdurre nel codice penale una fattispecie autonoma, per la quale è prevista una pena massima di quattro anni allo scopo di consentire ai soggetti responsabili, nella maggior parte minori o comunque adolescenti, di accedere a tutti i benefici previsti dal nostro ordinamento, a cominciare dalla messa alla prova. Evidenzia inoltre come l'emendamento sia volto a prevedere la confisca obbligatoria degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato. Con riguardo all'efficacia del contrasto al fenomeno del bullismo ribadisce la necessità di prevedere una fattispecie autonoma, che consente come già detto in precedenza di lanciare un chiaro messaggio sociale e di facilitare l'applicazione della norma, invece di limitarsi ad intervenire sugli eventi che connotano la condotta di reato. Con riguardo all'eventualità di ulteriori interventi futuri in materia di bullismo ventilati dal collega Dori, esprime la propria preoccupazione ritenendo che il codice penale non possa essere oggetto di continue modifiche.

Lucia ANNIBALI (IV), essendo stata presente alle audizioni svolte, ricorda che i soggetti auditi, a cominciare dalla procuratrice Monteleone, hanno escluso l'introduzione di una fattispecie autonoma per il reato di bullismo, evidenziando come esistano già gli strumenti per intercettare e punire tali condotte e paventando il rischio che si finisca con il restringere l'ambito della punibilità. Nel dichiararsi favorevole ad un intervento che punti soprattutto alla rieducazione dei soggetti responsabili di tali reati, anche considerato che nella maggior dei casi si tratta di minorenni, ritiene da ultimo che le forze

di minoranza non possano lamentare la mancata condivisione.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nel condividere le considerazioni della collega Annibali, sottolineando che l'introduzione o meno di una fattispecie autonoma di reato è stata oggetto di una approfondita riflessione, fa presente che i comportamenti esibiti in caso di condotta di bullismo sono molto diversi tra di loro ma mirano ad un unico obiettivo, che è quello di isolare la vittima, puntando sulla sua paura e anche su quella indotta negli altri soggetti del contesto.

Devis DORI (M5S) al fine di evitare qualsiasi equivoco tiene a precisare, con riguardo alle considerazioni svolte nel suo precedente intervento, che quando ha ipotizzato la necessità di intervenire nuovamente in materia di bullismo intendeva riferirsi non ad ulteriori modifiche del codice penale, ma all'approntamento di nuovi strumenti preventivi e rieducativi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.16

Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'illustrare l'emendamento Versace 1.15, tiene a fare due precisazioni. Con riguardo alla prima, essendo stata presente alle audizioni, sottolinea come la maggior parte dei soggetti, a cominciare dalla citata procuratrice Monteleone, si sia espressa a favore della fattispecie autonoma di reato, rilevando come soltanto qualcuno abbia espresso rilievi critici rispetto a tale ipotesi. Precisa altresì che il legislatore ha la piena autonomia delle proprie scelte, come avvenuto di recente con l'introduzione del reato specifico di matrimonio forzato. Con riguardo alla seconda precisazione, ribadisce la propria contrarietà ad intervenire sull'articolo 612-bis del codice penale, ritenendo che l'introduzione della condizione di emarginazione come evento della condotta, recata dall'emendamento Dori 1.30, rappresenti un pericolo dal momento

che, come avviene anche per lo *stalking*, se tale evento non si manifesta il reato non può essere perseguito. Nel rilevare inoltre come la condizione di emarginazione sia difficilmente accertabile, ritiene preferibile che essa figuri tra le condotte e non tra gli eventi del reato.

Federico CONTE (LEU) tiene a precisare che la scelta normativa relativa al trattamento del reato di bullismo è stata oggetto, anche a seguito delle audizioni svolte, di una lunga e ponderata riflessione da parte degli esponenti della maggioranza, pur riconoscendo che l'introduzione di una fattispecie autonoma, oltre ad apparire molto suggestiva, possa dare una maggiore soddisfazione al legislatore e rappresentare un messaggio sociale forte. Con riguardo alle considerazioni della collega Bartolozzi, ritiene che molto opportunamente l'emarginazione debba essere considerata un evento del reato, dal momento che essa è la conseguenza sociale delle azioni di bullismo ed è proprio attraverso l'emarginazione della parte lesa che tale reato si manifesta. Nell'accogliere con favore lo sfondamento di alcune condotte contenute nel testo originario della proposta di legge, recato dal successivo emendamento Dori 1.30, ribadisce come la condizione di emarginazione diventi l'elemento di interesse nell'attività di

prevenzione del bullismo, che è un fenomeno sociale prima che penale.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, con riguardo alla decisione di non introdurre una fattispecie autonoma di reato, richiama anche i risultati dell'indagine conoscitiva in tema di bullismo svolta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia nella scorsa legislatura, evidenziando come tutti i soggetti auditi in quell'occasione si siano espressi in senso contrario. Precisa inoltre che l'emendamento Dori 1.30, volto a sostituire la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, sopprimendo le diverse condotte attualmente previste, deriva da una riflessione attenta della maggioranza, anche in seguito alle considerazioni svolte dai soggetti auditi che sono stati tutti concordi sulla necessità di trasferire l'emarginazione dalle condotte agli eventi alternativi del reato, rilevando come in tal modo tale condizione sia più facilmente accertabile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Versace 1.15.

Franco VAZIO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. **27.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Spina, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 612-ter.

(Atti di bullismo)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni, chiunque pone in essere nei confronti di taluno atti di bullismo, in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura.

Sono atti di bullismo reiterate condotte di ingiuria, diffamazione, furto, estorsione, minaccia, violenza privata, lesioni personali dolose, percosse, ovvero comportamenti prevaricatori.

La pena è aumentata se i fatti di cui al secondo comma sono posti in essere e diffusi con dispositivi elettronici o telematici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore di anni 14 o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con finalità di discriminazione di genere.

La pena è diminuita fino alla metà se i fatti di cui ai commi primo e secondo sono commessi da un minore, ove questi si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e diminuita da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nell'individuazione degli autori.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Con la sentenza definitiva di condanna il giudice dispone la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato. ».

1. **16.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 612-ter.

(Atti di bullismo)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni, chiunque pone in essere nei confronti di taluno atti di bullismo, in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura.

Sono atti di bullismo reiterate condotte di ingiuria, diffamazione, furto, estorsione, minaccia, violenza privata, lesioni personali dolose, percosse, ovvero comportamenti prevaricatori.

La pena è aumentata se i fatti di cui al secondo comma sono posti in essere e diffusi con dispositivi elettronici o telematici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore di anni 14 o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con finalità di discriminazione di genere.

La pena è diminuita fino alla metà se i fatti di cui ai commi primo e secondo sono commessi da un minore.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque

irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Con la sentenza definitiva di condanna il giudice dispone la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato. ».

1. **15.** Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spena, Marrocco, Fiorini, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 1.

Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 612-ter. (*Bullismo*). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, minaccia o atti ingiuriosi o diffamatori, o comunque mediante ogni altro atto idoneo a intimidire taluno, pone una persona in stato di grave soggezione psicologica tale da escluderla dal contesto sociale.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da due o più persone riunite o a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché

quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio." ».

1. 11. Meloni, Varchi, Maschio, Lucaselli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale)

1. All'articolo 612-bis del codice penale la rubrica è sostituita dalla seguente: « Atti persecutori e di bullismo ».

1. 28. Sisto.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **1. 10.** Varchi, Maschio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **1. 2.** Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al primo comma,

1) dopo le parole: « con condotte reiterate », è inserita la seguente: « diffama »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero da cagionare l'esclusione dello stesso dal contesto delle relazioni sociali in cui è inserito ».

1. 1. Bazoli, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Carnevali.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al primo comma, dopo le parole: « abitudini di vita », sono aggiunte le se-

guenti: « ovvero da porlo in una condizione di emarginazione ».

1. 30. Dori, Bazoli, Annibaldi, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salfia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: « a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni chiunque reiteratamente pone in essere nei confronti di taluno condotte di ingiuria, diffamazione, furto, estorsione, minaccia, violenza privata, lesioni personali dolose e percosse, ovvero tiene comportamenti prevaricatori, in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura. ».

1. 23. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la medesima pena si applica a chiunque reiteratamente pone in essere nei confronti di taluno atti di ingiuria, diffamazione, furto, estorsione, minaccia, violenza privata, lesioni personali dolose e percosse, ovvero tiene comportamenti prevaricatori, in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura. ».

1. 24. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: percuote, ingiuria, diffama, umilia.

1. 29. Massimo Enrico Baroni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ingiuria, diffama, umilia, emargina con la seguente: diffama.

1. 9. Varchi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ingiuria, diffama.

1. 32. Lapia, Bologna, D'Arrando, Ianaro, Mammi, Menga, Nappi, Loreface, Trizino.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: umilia, emargina.

1. 26. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è sempre aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva, lavorativa o condominiale alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti telefonici, informatici o telematici.»

1. 3. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: se è commesso da tre o più persone con le seguenti: o in danno di persona nelle condizioni di cui all'articolo 61, numero 5), ovvero se commesso da tre o più persone.

1. 4. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: tre o.

1. 31. Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salfia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola: tre con la seguente: due.

*** 1. 8.** Varchi.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola: tre con la seguente: due.

*** 1. 19.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

**** 1. 25.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

**** 1. 5.** Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

**** 1. 14.** Conte, Dori, Bazoli, Annibali, Emanuela Rossini.

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: ovvero con finalità discriminatorie con le seguenti: , con finalità

discriminatorie, ovvero posti in essere e diffusi con dispositivi elettronici o telematici.

- 1. 21.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: ovvero con finalità discriminatorie *con le seguenti:* ovvero con finalità di discriminazione di genere.

- 1. 22.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« La pena è diminuita fino alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi da un minorenni, ove questi abbia spontaneamente cessato o si sia adoperato per fare cessare la condotta o abbia comunque contribuito a eliderne o attenuarne le conseguenze dannose o pericolose. »

- 1. 13.** Conte, Dori, Bazoli, Annibali, Emanuela Rossini.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ai commi primo e secondo *con le seguenti:* al comma primo.

- 1. 7.** Varchi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per *aggiungere le seguenti:* interrompere la condotta persecutoria ed.

- 1. 6.** Bazoli, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Carnevali.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: del reato *aggiungere, infine, le seguenti:* prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e diminuita da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori.

- 1. 18.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

- * **1. 12.** Lucaselli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

- * **1. 17.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:

d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Con la sentenza definitiva di condanna il giudice dispone la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato ».

- 1. 20.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Circostanze aggravanti)

1. All'articolo 61, primo comma, del codice penale, dopo il numero 11-*septies*), è aggiunto il seguente:

« 11-*octies*) l'aver commesso il fatto con violenza o minaccia a danno del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni ».

1. 01. Perantoni, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale)

1. All'articolo 604-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, lettera *a*), dopo le parole: « sull'odio razziale » sono inserite le seguenti: « , di genere » e dopo le parole: « atti di discriminazione per motivi razziali, » sono inserite le seguenti: « di genere, »;

2) al primo comma, lettera *b*), dopo le parole: « per motivi razziali, » sono inserite le seguenti: « di genere, »;

3) al secondo comma, dopo le parole: « per motivi razziali, » sono inserite le seguenti: « di genere, »;

Conseguentemente:

1) la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, di genere, etnica e religiosa;

2) all'articolo 604-*ter*, primo comma del codice penale (*Circostanza aggravante*), dopo la parola: razziale sono inserite le seguenti: di genere.

1. 02. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Spina, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

ART. 2

Al comma 1, capoverso « Art. 731 », dopo le parole: responsabilità genitoriale, aggiungere le seguenti: o chiunque ne eserciti le funzioni.

2. 6. Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, capoverso « Art. 731 », dopo le parole: l'istruzione obbligatoria aggiungere le seguenti: od ometta di verificare e/o segnalare l'assenza prolungata da lezioni, corsi o attività didattiche obbligatorie.

2. 4. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

Al comma 1, capoverso « Art. 731 », sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: fino a euro 2.500.

2. 1. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

Al comma 1, capoverso « Art. 731 » sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: fino a 500 euro.

2. 5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Spina, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Al comma 1, capoverso « Art. 731 », sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 1.500 ad euro 10.000.

2. 3. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

Al comma 1, capoverso « Art. 731 », dopo il primo comma, aggiungere il seguente: Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale che al di fuori di casi di legittimo impedimento del minore promuova, giustifichi od ometta di interrompere prolungati periodi di assenza dalle attività di cui al primo comma è punito con l'ammenda da euro 300 ad euro 800.

2. 2. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. I proventi delle ammende irrogate ai sensi dell'articolo 731 del codice penale sono assegnati al bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per essere utilizzati per il finanziamento di interventi di contrasto alla povertà educativa minorile e recupero della dispersione scolastica nelle aree a maggiore rischio di evasione dell'obbligo, realizzati mediante progetti educativi di inclusione attuati dagli enti locali in collaborazione con le associazioni non a scopo di lucro attive sui territori. Tali percorsi devono essere specificamente indirizzati a famiglie in stato di disagio socio economico e devono prevedere offerte formative di orientamento individualizzate e percorsi motivazionali specifici nel caso di mancata frequenza scolastica. Le risorse di cui al presente comma sono allocate sul capitolo 2331/12 « Orientamento e dispersione scolastica ».

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di

concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse/agli enti locali e alle Istituzioni scolastiche.

2. 01. Bartolozzi, Spena, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1 dopo le parole: « può inoltrare » sono inserite le seguenti: « al provider »;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Ai fini della presente legge per *provider* si intende sia il soggetto che offre al pubblico, nell'ambito della propria attività imprenditoriale, servizi di accesso ad *internet*, sia il soggetto che, direttamente o indirettamente, mette a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo o protocollo tecnico, dati, informazioni e programmi.

1-ter. I *provider* che aderiscono al codice di autoregolamentazione "Internet e minori", sottoscritto il 19 novembre 2003 dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato "codice *internet* e minori", sono tenuti a chiedere l'iscrizione a un apposito registro istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

1-quater. I *provider* di cui al comma 1 devono esporre nella *homepage* del loro

sito *internet*, in forma ben visibile, la dicitura: “Aderente al codice di autoregolamentazione ‘*Internet e minori*’”.

1-quinquies. I *provider* devono informare le famiglie e le scuole di ogni ordine e grado dell’esistenza di servizi di navigazione differenziata, inserendo nella *homepage* dei loro siti *internet* una sezione denominata “Tutela dei minori”, chiaramente visibile, che fornisca informazioni sulle corrette modalità per un utilizzo sicuro della rete *internet*, sugli strumenti più utilizzati per la tutela dei minori e sulle modalità di segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni della presente legge.

1-sexies. I *provider* devono altresì assicurare all’utente un’adeguata informazione sulle norme del codice *internet e minori*. ».

3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis*. In caso di inottemperanza da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applica l’articolo *528-bis* del codice penale.

2-ter. La violazione delle disposizioni al presente articolo è punita con la sospensione dell’autorizzazione o della licenza del *provider* e con la cancellazione dello stesso dal registro di cui al comma *1-ter* per dodici mesi e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro. ».

b) all’articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Il dirigente scolastico, i servizi sociali territoriali, gli appartenenti alle forze dell’ordine, i ministri del culto cattolico o delle religioni riconosciute, i rappresentanti e gli operatori delle associazioni di volontariato che vengano a conoscenza, in qualsiasi modo, anche di un solo atto e/o condotta e/o omissione che cagioni un lieve turbamento, realizzato nei confronti di un minore sia in forma telematica che non, devono informare, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, i geni-

tori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi.

1-bis. I soggetti di cui al comma 1 devono anche promuovere adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi.

1-ter. Nei casi di atti di cui all’articolo *612-bis* del codice penale, i soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di trasmettere, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, la segnalazione di tali atti ai genitori dei minori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Tale trasmissione avviene anche ai fini dell’adozione delle misure previste dall’articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835. ».

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Informativa alle famiglie, segnalazione all’autorità giudiziaria minorile, iniziative di carattere educativo e sanzioni disciplinari in ambito scolastico »;

c) l’articolo 7 è abrogato.

3. 1. Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all’articolo 1, il comma 1 è sostituito con il seguente: « La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo ».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) le parole: « fenomeni di cyberbullismo » sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: « fenomeni di bullismo e di cyberbullismo ».

3. 2. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. I dispositivi che consentono l'accesso alla rete internet, in uso ai minori di anni 16, devono essere dotati di una applicazione che rilevi la situazione di pericolo captando e bloccando parole e/o immagini considerate pericolose. Di ciò, la predetta applicazione dovrà dare avviso in tempo reale ai genitori.

2-ter. I genitori e/o gli esercenti la potestà sui minori, in casi di violazione della presente disposizione, sono puniti con la pena dell'arresto da 1 a 3 mesi e con l'ammenda da 500,00 euro a 2.000,00 euro.

2-quater. Con separato provvedimento, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche tecniche dell'applicazione di cui al comma 2-bis ».

3. 11. Turri, Tomasi, Bisa, Tateo, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

« Art. 2-bis.

(Obblighi per i gestori di social media)

1. Il gestore del *social media* e delle varie applicazioni di messaggistica multi-piattaforma, per l'iscrizione ai propri siti

da parte di soggetti minorenni, è tenuto ad acquisire telematicamente il documento d'identità e il codice fiscale del minore e del genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore.

2. Il gestore del *social media* e delle varie applicazioni di messaggistica, all'interno delle piattaforme, è tenuto a garantire:

a) che non sia possibile inviare alcuna messaggistica in forma anonima ovvero senza che sia possibile individuare l'autore del messaggio;

b) che non siano inseriti avvisi pubblicitari con contenuti non appropriati per i soggetti minorenni qualora l'ambito della visione sia sottoposto a restrizione attivata manualmente dal genitore o dal soggetto esercente la responsabilità del minore;

c) che sia sempre possibile bloccare immediatamente una persona che abbia compiuto taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, attraverso una funzione facilmente accessibile al *social media* o all'applicazione di messaggistica multi-piattaforma, nelle more dell'attivazione delle procedure di cui all'articolo 2 della presente legge ».

3. 14. Nappi, Bologna, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Menga, Loreface, Trizino.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il tavolo opera in coordinamento con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92 ».

3. 13. Spena, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « per la prevenzione e il contrasto » sono sostituite dalle seguenti: « recanti anche le procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e »;

2) al comma 3, dopo la parola « autonomia », aggiungere le seguenti: « recepisce nel proprio Regolamento di Istituto le linee di orientamento di cui al primo comma anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo ».

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: « in applicazione della normativa vigente », fino alla fine, con le seguenti: « anche in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni del comma 2 del presente articolo, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge. Nel contempo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo classe. Anche qualora i fatti non costituiscano reato il Dirigente scolastico, nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle condotte, ne informa il Collegio dei docenti e su delibera dello stesso trasmette tempestivamente la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. »;

b) al medesimo articolo, comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire i seguenti:

1-bis) al comma 2, le parole: « con specifici riferimenti a condotte di » sono sostituite con le seguenti: « dalle procedure indicate dalle linee di orientamento di cui

all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti a condotte di bullismo e di »;

1-ter) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, è integrato con l'impegno da parte delle famiglie a partecipare ad attività di formazione organizzate o promosse dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete *internet* e delle comunità virtuali, e a collaborare con la scuola per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e di situazioni di disagio, aggressività e violenza anche all'interno delle famiglie stesse »;

c) all'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 17. Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: 0a) all'articolo 4, comma 5, dopo la parola: « enti » sono aggiunte le seguenti: « promuovono altresì l'introduzione dell'educazione emozionale tra gli ambiti tematici della materia educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado ».

3. 10. Latini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.

(Istituzione dello psicologo scolastico)

Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, in ogni istituzione scola-

stica di ogni ordine e grado è istituita la figura dello psicologo scolastico incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

3. 12. Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «realizzati anche in forma non telematica»;

b) al primo periodo, sostituire le parole: «i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi» con le seguenti: «i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, li informa circa gli strumenti di tutela previsti dalla presente legge»;

c) al secondo periodo, sostituire le parole: «In ogni caso» con le seguenti: «Nei casi più gravi, in cui sussistano i presupposti previsti dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, ovvero si tratti di condotte non occasionali o comunque non si riscontrino esiti positivi in relazione alle iniziative di carattere educativo adottate dalla istituzione scolastica,»;

d) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835».

3. 8. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «realizzati anche in forma non telematica»;

b) al primo periodo, sostituire le parole: «i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi» con le seguenti: «i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, li informa circa gli strumenti di tutela previsti dalla presente legge»;

c) al secondo periodo, sostituire le parole: «In ogni caso» con le seguenti: «Nei casi più gravi, in cui si tratti di condotte non occasionali o comunque non si riscontrino esiti positivi in relazione alle iniziative di carattere educativo adottate dalla istituzione scolastica,»;

d) al secondo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835».

3. 9. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «realizzati anche in forma non telematica»;

b) al primo periodo, sostituire le parole: «i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi» con le seguenti: «i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, li informa circa gli strumenti di tutela previsti dalla presente legge»;

c) al secondo periodo, sostituire le parole: « In ogni caso » con le seguenti: « Nei casi più gravi, in cui sussistano manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, ovvero si tratti di condotte non occasionali o comunque non si riscontrino esiti positivi in relazione alle iniziative di carattere educativo adottate dalla istituzione scolastica, ».

3. 7. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1) sostituire le parole da: In ogni caso fino alla fine del periodo con le seguenti: in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico. In relazione alla gravità degli atti, il dirigente scolastico, qualora lo ritenga necessario, può coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza della vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).

3. 3. Carnevali, Rizzo Nervo, Siani.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso « 1 », dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La promozione delle iniziative di carattere educativo, di cui al precedente periodo, può anche riguardare un ruolo attivo di studenti e di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico, nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e cyberbullismo nelle scuole, al fine di realizzare un processo di comunicazione di tipo orizzontale, secondo un approccio educativo tra pari.

3. 16. Lapia.

Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso « 1 », secondo periodo, sostituire le parole: In ogni caso, il dirigente scolastico trasmette tempestivamente con le seguenti: Il dirigente scolastico, previa delibera adottata dal Collegio dei docenti che tiene conto della gravità e reiterazione del fatto segnalato, trasmette.

3. 15. Loreface, Bologna, D'Arrando, Iannaro, Mammì, Menga, Nappi, Trizzino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **3. 4.** Carnevali, Rizzo Nervo, Siani.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **3. 5.** Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 7, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « o non è presentata denuncia » sono soppresse;

2) la parola: « 594 » è soppressa;

3) dopo la parola: « 612 » sono aggiunte le seguenti: « 612-ter »;

4) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La pena per i delitti di cui al comma 1 è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo ».

3. 6. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale)

1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 528-bis.

(Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fornitore di connettività alla rete *internet* o *provider* che non adempie all'ordine dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni è punito ai sensi dell'articolo 528.

Nei casi previsti dal primo comma l'autorità giudiziaria adotta in via cautelare le misure idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o immagini osceni ».

3. 01. Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con particolare riguardo all'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5, le scuole offrono alle famiglie e agli studenti un'adeguata formazione sui pericoli della rete *internet* e sui sistemi di protezione e controllo al fine di assicurare un uso corretto delle nuove tecnologie ».

3. 02. Spina, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 11. Varchi.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 4.

(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 25. – (Misure rieducative) – 1. Il procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la segnalazione che un minore degli anni 18 assume comportamenti irregolari o vive una situazione di disagio da cui possa derivare un pregiudizio per la sua salute psicofisica, ovvero agisce condotte aggressive nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, può riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale può, con decreto motivato, affidare il minore al servizio sociale per lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, che favorisca anche percorsi di mediazione, sotto la direzione e il controllo del servizio stesso. Il tribunale può altresì imporre al minore prescrizioni in ordine ad attività da svolgere ed a luoghi o persone da non frequentare.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi per una sola volta.

3. Il competente servizio sociale territoriale definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere il coinvolgimento del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, il servizio sociale territoriale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione e sentito il minore e i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, con decreto motivato, può:

1) dichiarare concluso il procedimento;

2) disporre la proroga del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minore;

3) disporre il collocamento del minore in una comunità educativa o terapeutica.

5. Ove il minore nei cui confronti è stato disposto l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un progetto di intervento educativo violi le prescrizioni stabilite, il tribunale può stabilire ulteriori prescrizioni più stringenti ovvero disporre il collocamento comunitario. Ove il minore che si era già reso autore di condotte di reato, anche se non imputabile, si allontani ingiustificatamente dalla comunità, il tribunale può disporre una misura di sicurezza di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988.

6. I provvedimenti previsti nei commi precedenti sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è obbligatoria fin dall'inizio l'assistenza del difensore”;

b) all'articolo 26, è abrogato il terzo comma;

c) all'articolo 27, primo comma, le parole: “dal n. 1 dell'articolo 25” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 25, commi 1 e 4, numero 2)”;

d) all'articolo 28:

1) al primo comma, le parole: “è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'articolo 25” sono sostituite dalle seguenti: “è collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 3),”;

2) alla rubrica, la parola: “ricoverati” è sostituita dalle seguenti: “collocati presso comunità”;

e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: “ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25” sono sostituite dalle seguenti: “alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 3),”;

f) all'articolo 29, quarto comma, le parole: “La cessazione è in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di età o per servizio militare di leva” sono abrogate;

g) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

“Art. 29-bis. – (*Proseguo amministrativo*) – Quando un minore, al compimento della maggiore età, necessita di un prolungato supporto educativo e/o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia, o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso, il tribunale per i minorenni può assumere, previo consenso dell'interessato, con decreto motivato, uno dei provvedimenti contemplati negli articoli 25 e 25-bis, ovvero disporre la prosecuzione, ove già adottati, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età” ».

4. 1. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta e del carattere ovvero assume condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure segnala i fatti al tribunale per i minorenni, il quale può disporre, con decreto motivato, l'affidamento del minore ai servizi sociali per lo svolgimento di un progetto di intervento con finalità rieducativa e riparativa.

4. 16. La Relatrice.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Tribunale per i minorenni, su ricorso del pubblico ministero che abbia acquisito segnalazione di condotte compiute da un minore degli anni diciotto pericolose per sé o per gli altri, può disporre l'apertura di un procedimento a tutela del predetto minore. Il Tribunale per i minorenni provvede in camera di consiglio con decreto motivato, previo ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento, dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale e sentito il pubblico ministero. In caso di urgente necessità il Tribunale per i minorenni può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del minore.

4. 6. Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », comma 1, dopo le parole: abbia acquisito la segnalazione di inserire le se-

guenti: frequentazioni di persone o luoghi a rischio o di.

4. 3. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », comma 1, dopo le parole: decreto motivato aggiungere le seguenti: previo ascolto, del minore, dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale.

4. 5. Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », comma 1, sostituire le parole: dei servizi sociali minorili con le seguenti: dei servizi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e del genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale.

4. 2. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: o altro intervento ritenuto più idoneo a tutela del minore in situazioni di disagio. In caso il procuratore della Repubblica non ritenesse la segnalazione motivo sufficiente per procedere alla trasmissione dei fatti al Tribunale dei minorenni, ne dichiarerà l'archiviazione con comunicazione scritta al soggetto che ha fatto la segnalazione, motivando la sua decisione.

4. 15. Ianaro, Bologna, Mammi, Menga, Nappi, Loreface, Trizzino.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con il decreto di cui al comma 1, qualora il Tribunale ritenga la sussistenza di un pregiudizio per il minore, viene conferito incarico al Servizio Sociale territorialmente competente per l'elaborazione di un progetto educativo a favore del minore, la cui durata non può essere

superiore a dodici mesi prorogabili, per una sola volta, per ulteriori dodici mesi.

4. 7. Annibaldi, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: « che non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi per una sola volta »;

b) al comma 4, alinea, primo periodo, dopo le parole: « intervento educativo », aggiungere le seguenti: « e comunque con cadenza annuale »;

c) al comma 4, numero 2), sostituire la parola: « proroga », con la seguente: « continuazione ».

4. 17. Massimo Enrico Baroni, Dori.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: Il medesimo decreto può prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale o altro intervento ritenuto più idoneo a tutela del minore in situazioni di disagio e può contenere prescrizioni per il minore in ordine ad attività da svolgere e a luoghi o persone da non frequentare.

4. 18. La Relatrice.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il progetto di cui al comma precedente può prevedere il coinvolgimento del nucleo familiare del minore mediante un percorso di sostegno alla genitorialità.

4. 8. Annibaldi, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: territoriale.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: territoriale.

4. 19. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », comma 3, primo periodo, dopo le parole: Il competente servizio sociale territoriale inserire le seguenti: coinvolgendo ove possibile il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale.

4. 4. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », comma 4, secondo periodo, dopo la parola: può inserire le seguenti: in via alternativa.

4. 20. Dori, Bazoli, Annibaldi, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », comma 4, numero 4) aggiungere infine le seguenti parole: qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti siano risultati inadeguati.

4. 9. Annibaldi, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti il minore, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale sono assistiti da un difensore.

4. 10. Annibaldi, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « Il provvedimento previsto al numero 4) del comma 4 è deliberato » con le seguenti: « I provvedimenti previsti ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 4 sono deliberati »;

b) dopo le parole: « l'assistenza del difensore » aggiungere le seguenti: « di fiducia e, ove non nominato, d'ufficio ».

4. 14. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », comma 5, sostituire le parole: Il provvedimento previsto al numero 4) del comma 4 è deliberato con le seguenti: I provvedimenti previsti dai commi precedenti sono deliberati.

4. 21. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

e) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma, le parole: « ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25 » sono sostituite dalle seguenti: « alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4) »;

2) al quarto comma l'ultimo periodo è soppresso;

e-bis) dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente:

« Art. 29-bis. (Prosieguo amministrativo). Quando un minore, al compimento della maggiore età, necessita di un prolungato supporto educativo e/o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di

autonomia, o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso, il tribunale per i minorenni può assumere, previo consenso dell'interessato, con decreto motivato, uno dei provvedimenti contemplati negli articoli 25 e 25-bis, ovvero disporre la prosecuzione, ove già adottati, comunque non oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera e-bis), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per il 2021, 8 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 12. Emanuela Rossini, Dori, Conte.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

e) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma, le parole: « ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25 » sono sostituite dalle seguenti: « alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4) »;

2) al quarto comma l'ultimo periodo è soppresso;

e-bis) dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente:

« Art. 29-bis. (*Proseguo amministrativo*). Quando un minore, al compimento della maggiore età, necessita di un prolungato supporto educativo e/o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia, o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso, il tribunale per i minorenni può assumere, previo consenso dell'interessato, con decreto motivato, uno dei provvedimenti contemplati negli articoli 25 e 25-bis, ovvero disporre la prosecuzione, ove già adottati, comunque non oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *e-bis*), si provvede nell'ambito delle risorse del « Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale », di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4. 13. Emanuela Rossini, Dori, Conte.

ART. 5

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza *con le seguenti:* azioni volte al coinvolgimento delle studentesse e degli studenti per maturare la consapevolezza del disvalore dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, assicurando, nel caso di segnalazione di episodi riferiti a tali episodi, le corrette strategie di intervento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c).

5. 1. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di forme di dipendenza *aggiungere, in fine, le seguenti:* , di situazioni di disagio, aggressività e violenza anche all'interno delle famiglie stesse.

5. 2. Ianaro, Bologna, Mammì, Menga, Nappi, Lorefice, Trizzino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Al fine di valutare e monitorare la percezione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed esaminare il clima della classe, il MIUR, attraverso proprie piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio, mette a disposizione delle scuole strumenti di valutazione e questionari da somministrare a docenti e studenti, al fine di valutare l'estensione dei fenomeni tra gli studenti, la percezione dei fenomeni da parte dei docenti e dei Dirigenti scolastici, nonché la qualità del clima della classe nei rispettivi istituti.

2. Ogni istituzione scolastica dovrà quindi elaborare, utilizzando i dati raccolti, un *report* personalizzato per ciascun Istituto, che potrà essere messo a disposizione dei Consigli di Classe, per tutte le valutazioni di merito e per predisporre conseguenti azioni di miglioramento del clima della classe.

3. A partire dall'anno scolastico 2020/2021, ed entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è tenuto ad informare le istituzioni scolastiche degli strumenti di monitoraggio e dei questionari presenti sulla piattaforma dedicata.

5. 03. Casa, Dori, Lattanzio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Educazione in materia di intelligenza emotiva)

1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo è implementata la Piattaforma Elisa, piattaforma *e-learning* predisposta per la formazione dedicata ai docenti referenti del bullismo e cyberbullismo, e sono predisposti moduli di formazione specifici relativi all'educazione emotiva che mirino a sviluppare relazioni positive tra pari, gestire positivamente le relazioni in essere in modo da prevenire e gestire i conflitti e affiancare competenze a favore della comunicazione non violenta.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione emotiva, della comunicazione non violenta dei conflitti tra pari e all'acquisizione di competenze sociali adeguate, attraverso un'implementazione della Piattaforma Elisa o progetti pilota, sono stanziati risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui al comma 202, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

5. 02. Gallo, Dori, Lattanzio, Casa.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

(Obblighi per gli operatori telefonici)

1. Nei contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica deve essere espressamente richiamata la responsabilità civile dei genitori di cui all'articolo 2048 del codice civile, nel caso di danni

causati dai minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere in rete.

5. 01. Spena, Marrocco, Versace, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Fiorini, Zanella.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Bazoli, Piccoli Nardelli, Carnevali, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Applicazione informatica per dispositivi mobili)

1. Al fine di fornire alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze nonché, nei casi di urgenza, al fine di informare prontamente l'organo di polizia competente degli atti segnalati, viene promossa dal Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione la predisposizione di un'applicazione informatica che possa essere installata gratuitamente nei dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.

2. Per la gestione del servizio fornito per mezzo dell'applicazione informatica di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia può avvalersi dell'opera di organizzazioni del privato sociale ritenute idonee allo scopo.

6. 6. Annibali, Ferri, Vitiello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Applicazione informatica per dispositivi mobili)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, accessibile anche mediante un'applicazione informatica, predisposta a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, che possa essere installata gratuitamente nei dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione attivabile previo consenso dell'utilizzatore.

6. 2. Bazoli, Bordo, Verini, Vazio, Miceli, Zan, Carnevali.

Al comma 1, sostituire le parole: Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, accessibile mediante un numero telefonico gratuito nazionale *con le seguenti:* Presso ogni Regione è istituito un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, accessibile mediante un numero telefonico gratuito regionale.

6. 7. Varchi, Maschio.

Al comma 1, sostituire le parole: numero telefonico gratuito nazionale *con le seguenti:* numero unico gratuito nazionale, raggiungibile via voce o via *chat*.

6. 14. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Spena, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: mediante un numero telefonico *aggiungere la seguente:* unico.

6. 3. Tateo, Bisa, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

Al comma 1 dopo le parole: gratuito nazionale, *aggiungere le seguenti:* raggiungibile via voce o via *chat*.

6. 4. Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: fornire alle vittime, *aggiungere le seguenti:* , ovvero alle persone congiunte o legate da relazione affettiva.

6. 5. Tateo, Bisa, Turri, Potenti, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

Al comma 2, sostituire le parole: è altresì predisposta, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, *con le seguenti:* è promossa, dal Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, la predisposizione di.

6. 8. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 2, dopo le parole: dispositivi mobili *inserire le seguenti:* fornita di un servizio di messaggistica istantanea e.

6. 9. Lattanzio, Dori, Casa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la realizzazione del servizio di cui al comma 2 sono stanziati risorse pari a 50.000 euro. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 50.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del fondo speciale

di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

- 6. 12.** Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la realizzazione del servizio di cui al comma 2 sono stanziati risorse pari a 50.000 euro. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 50.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

- 6. 13.** Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il servizio di cui al presente articolo è anche attivato all'interno delle cabine telefoniche di ultima generazione.

- 6. 10.** Grippa, Dori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1, è possibile avvalersi, altresì, dell'opera di organizzazioni del privato sociale ritenute idonee allo scopo.

- 6. 11.** Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

- 6. 01.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Spina, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

- 6. 02.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Spina, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

1. Al fine di contrastare il fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sugli atti di bullismo che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno annuale ».

- 6. 03.** Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zannettin, Spina, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori (C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni).

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 50. La Relatrice.

ALLEGATO 3

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. (C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni).

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: tre o.

*** 1. 8.** (Nuova formulazione) Varchi.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: tre o.

*** 1. 19.** (Nuova formulazione) Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spina, Marrocco, Versace, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:

d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Con la sentenza definitiva di condanna è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato ».

1. 20. (Nuova formulazione) Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Spina, Marrocco, Versace, Fiorini, Zanella.

ART. 3.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito con il seguente: « La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo ed assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche ».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) le parole: « fenomeni di cyberbullismo » sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: « fenomeni di bullismo e di cyberbullismo ».

3. 2. (Nuova formulazione) Carnevali, Rizzo Nervo, Siani.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « per la prevenzione e il contrasto » sono sostituite

dalle seguenti: « recanti anche le procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e »;

2) al comma 3, dopo la parola: « autonomia », aggiungere le seguenti: « recepisce nel proprio Regolamento di Istituto le linee di orientamento di cui al primo comma anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo ».

Conseguentemente:

a) alla lettera a), n. 1), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: « in applicazione della normativa vigente », fino alla fine, con le seguenti: « anche in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni del comma 2 del presente articolo, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge. Nel contempo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo classe. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte non occasionali o comunque quando non si riscontrino esiti positivi in relazione alle iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica, il Dirigente scolastico valuta se coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi ovvero valuta se sussistano i presupposti per attivare le misure rieducative di cui all'articolo 25 Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 »;

b) alla lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente: al comma 2, le parole: « con specifici riferimenti a condotte di » sono sostituite con le seguenti: « dalle procedure indicate dalle linee di orienta-

mento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti a condotte di bullismo e di ».

3. 17. (Nuova formulazione) Dori, Bazoli, Annibali, Conte, Emanuela Rossini, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 4

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero assume condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure segnala i fatti al tribunale per i minorenni, il quale può disporre, con decreto motivato, l'affidamento del minore ai servizi sociali per lo svolgimento di un progetto di intervento con finalità rieducativa e riparativa.

4. 16. (Nuova formulazione) La Relatrice.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », comma 3, primo periodo, dopo le parole: Il competente servizio sociale inserire le seguenti: coinvolgendo ove possibile il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale.

4. 4. (Nuova formulazione) Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », comma 4, numero 4) aggiungere infine le seguenti parole: qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.

4. 9. (Nuova formulazione) Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », sostituire il comma 5, con il seguente:

I provvedimenti previsti dai commi precedenti sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente.

4. 21. (Nuova formulazione) Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politi-

che della famiglia – è assicurato un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico emergenza infanzia 114, accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore con i seguenti compiti:

a) fornire alle vittime un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze;

b) nei casi di urgenza, informare prontamente l'organo di polizia competente degli atti di bullismo e cyberbullismo segnalati.

2. Per l'accesso al servizio di cui al comma 1, viene promossa dal Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione la predisposizione di un'applicazione informatica che possa essere installata gratuitamente nei dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.

6. 6. (Nuova formulazione) Annibaldi, Ferri, Vitiello.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. C. 1027 Ciprini ed altri (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*)

53

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 12.10.

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

C. 1027 Ciprini ed altri.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisa SIRAGUSA (M5S), *relatrice*, segnala che la proposta di legge è volta al riordino delle norme che attualmente regolano il rapporto di lavoro del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura. Attualmente la materia

è oggetto di una pluralità di norme, a volte disapplicate e, altre volte, contraddittorie, con conseguenti disparità di trattamento, in primo luogo, tra i dipendenti di tali strutture diplomatiche e i dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; in secondo luogo, tra impiegati a contratto italiani e impiegati a contratto del Paese in cui opera la struttura diplomatica; in terzo luogo, tra impiegati assunti prima o dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 103 del 2000, che ha novellato la principale fonte regolatoria di tali contratti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Rileva, inoltre, che tale normativa permette, di fatto, sperequazioni retributive tra impiegati dello stesso livello che risultano poco giustificate dal livello del costo della vita del Paese in cui opera la struttura diplomatica.

Osserva che il provvedimento mira, in particolare, a garantire una maggiore adeguatezza del trattamento retributivo del suddetto personale, armonizzando norme italiane, disposizioni straniere e disposizioni convenzionali, oltre che norme del diritto internazionale pubblico, e prevenendo che le relative modifiche contrattuali siano concordate tra le rappresentanze diplomatiche e quelle sindacali.

Evidenzia che, secondo quanto attesta la relazione d'accompagnamento, risultano in servizio 2.642 impiegati a contratto, di cui 2.022 a contratto locale e 620 a contratto italiano. Segnala che vi sono anche tredici impiegati provenienti da altre amministrazioni. Tale personale è preposto a tutta la gamma delle attività afferenti ai compiti istituzionali degli uffici diplomatico-consolari: alla sicurezza degli interessi nazionali e dei cittadini, alla proiezione dell'attività culturale all'estero e di quella commerciale; alla necessaria organizzazione finalizzata all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani all'estero, per giungere, da ultimo, anche a quella riguardante la politica d'immigrazione e di gestione delle frontiere.

Ricorda che, attualmente, lo statuto degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero è disciplinato dal Titolo VI (articoli 152-167) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri, come modificato dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103.

Sottolinea che, quanto alle ragioni dell'intervento normativo, la relazione di accompagnamento del provvedimento evidenzia che il livello retributivo dei dipendenti a contratto secondo il diritto nazionale non appare idoneo e adeguato al costo della vita nei luoghi in cui viene svolta l'attività lavorativa. Addirittura, in alcuni casi risulterebbe una differenza salariale ben oltre il centro per cento tra un dipendente con contratto regolato dalla legge italiana rispetto a uno, con analoghe funzioni e competenze, regolato dalla legge locale.

Rileva che la normativa di base è, dunque, recata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come sostituito dal decreto legislativo n. 103 del 2000, che, all'articolo 154, rinvia alla legge locale per la regolazione dei contratti, salvo quanto direttamente disciplinato dal decreto stesso.

Sui livelli retributivi, osserva che le disparità emerse tra le varie sedi e le varie

categorie di personale hanno generato un importante contenzioso, che ha sempre avuto esiti sfavorevoli per i ricorrenti, stante il fatto che la normativa vigente riconduce la possibilità di adeguamento delle retribuzioni al potere discrezionale del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ricorda che l'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica del 1967 prevede, peraltro, che la retribuzione annua base «è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali. Si terrà altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati». Segnala, inoltre, che la retribuzione annua base, corrisposta in valuta locale, è suscettibile di revisione ed è determinata in modo uniforme per Paese – salvo particolari situazioni – e per mansioni omogenee.

Evidenzia che un altro profilo significativo concerne l'assegno per il nucleo familiare e l'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio. Secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 tali aspetti sono regolati dalla legge italiana, fatta salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole al lavoratore. Al contrario, la tutela previdenziale viene assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Segnala che, in carenza di previsioni normative locali, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri. Resta comunque fermo che gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana.

Evidenza che, anche per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, essa viene assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla normativa locale – in carenza della quale gli impiegati a contratto sono assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti degli standard garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda l'irrogazione di sanzioni disciplinari, ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica prevede provvedimenti proporzionali alle tipologie di infrazione dei doveri dell'impiegato, dalla censura per lievi infrazioni alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, per culminare nei casi più gravi nella risoluzione del rapporto d'impiego.

Passando ai contenuti di dettaglio del provvedimento, rileva che esso è composto da un solo articolo. In merito alla retribuzione esso prevede che: le modifiche contrattuali, anche a carattere economico, riguardanti il predetto personale e apportate dalle rappresentanze diplomatiche, siano concordate, attraverso accertamenti periodici, in accordo con (e non soltanto sentite) le rappresentanze sindacali; il riferimento al valore delle retribuzioni corrisposte da altri Paesi ai propri dipendenti non sia più considerato il parametro principale per la determinazione della retribuzione annua del personale a contratto (come previsto invece dalla normativa vigente), ma venga valutato alla stregua degli altri parametri, ossia le condizioni del mercato del lavoro locale e il costo della vita. Sul punto, osserva la proposta in esame dispone che le retribuzioni assunte come riferimento debbano comprendere anche tutti gli elementi aggiuntivi rispetto alla retribuzione base. Segnala che, per tale finalità, il Ministero degli affari esteri si avvale di agenzie specializzate a livello internazionale, tenendo anche conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. Infine, la suddetta retribuzione annua è suscettibile di revisione in relazione anche alla crescita media delle retribuzioni del mercato del lavoro locale e può essere corrisposta in

valuta diversa da quella locale in caso di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese.

In merito alle assenze per malattia, evidenza che l'articolo unico dispone che il dipendente con contratto a tempo indeterminato abbia diritto all'intera retribuzione per i primi 90 giorni (in luogo dei 45 attualmente previsti); inoltre, estende anche al personale assunto a contratto l'applicazione delle norme in materia di termini perentori della contestazione disciplinare e della conclusione del relativo procedimento, prevista per il restante personale destinatario del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali.

Segnalando che nel corso dell'esame preliminare presso la Commissione di merito è stato audito il Direttore generale per le risorse e le innovazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ambasciatore Renato Variante, in considerazione della avvenuta presentazione da parte della relatrice di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del provvedimento, si riserva di integrare la presente relazione in occasione della prossima seduta, con contestuale presentazione di una proposta di parere aggiornata alle modifiche eventualmente apportate al testo in esame.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO sottolinea che il provvedimento in esame è frutto di una intensa e proficua interazione tra i competenti organi parlamentari e la Farnesina, volta a sanare le criticità esistenti in materia di trattamento economico e giuridico del personale assunto a contratto. In particolare, l'intervento normativo contribuisce ad eliminare le disparità salariali tra i dipendenti a cui si applica la legge italiana e quelli a cui si applica la disciplina locale.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017. C. 1623-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017. C. 1624-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. C. 1625-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	59
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. C. 1626-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016. C. 1988 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017. C. 1989 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017. C. 2118, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1 ^a e 2 ^a del Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (Rilievi alle Commissioni II e XI) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 64

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019. Atto n. 104 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 65

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.05.**Sui lavori della Commissione.**

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che, come da prassi consolidata, con la presentazione del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, si intendono revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio in data anteriore al 2 novembre 2019 relativamente a progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso, il cui *iter* nelle Commissioni di merito non sia ancora concluso.

Rammenta che la revoca discende dall'esigenza di valutare i provvedimenti alla luce delle previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio, al fine di verificare la compatibilità con questi ultimi.

Evidenzia che restano, invece, fermi i pareri resi relativamente a progetti di legge privi di effetti finanziari, ivi inclusi, quelli corredati dalla cosiddetta clausola di invarianza finanziaria.

Con l'occasione ricorda che, per quanto riguarda l'anno in corso – in relazione agli esiti del monitoraggio dei risparmi conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e Quota 100 – in data 3 ottobre 2019 il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante « Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica », ha deliberato di rendere integralmente disponibili le dotazioni di bilancio accantonate dall'articolo 1, comma 2, del predetto decreto-legge a garanzia dell'effettivo realizzo dei suddetti risparmi, in misura pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2019.

Fa presente che, in tale quadro, devono pertanto considerarsi integralmente disponibili – per un ammontare complessivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2019 – anche le somme accantonate, ai sensi della disposizione da ultimo citata, a valere sui fondi speciali di parte corrente e in conto capitale, secondo la ripartizione per singoli Ministeri indicata nel prospetto informativo depositato dal Governo presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati nell'ambito dell'esame, in sede referente, del suddetto decreto-legge, nella seduta del 24 luglio scorso.

Alla luce di quanto illustrato, comunica che tali risorse possono essere quindi destinate alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che rechino oneri a valere su detto anno 2019, conformemente a quanto previsto dall'articolo 18 della legge n. 196 del 2009.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.

C. 1623-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 3 luglio scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta altresì che la III Commissione ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 9 luglio 2019, approvando una sola proposta emendativa volta a recepire integralmente la predetta condizione.

Alla luce di ciò, anche in considerazione del nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, da cui risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca ancora le occorrenti disponibilità, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1623-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017;

considerato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal

presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586),

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.

C. 1624-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 3 luglio scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta altresì che la III Commissione ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 9 luglio 2019, approvando una sola proposta emendativa volta a recepire integralmente la predetta condizione.

Alla luce di ciò, anche in considerazione del nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, da cui risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca ancora le occorrenti disponibilità, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1624-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017;

considerato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586),

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.

C. 1625-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha già

esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 10 luglio scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta altresì che la III Commissione ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 31 luglio 2019, approvando una sola proposta emendativa volta a recepire integralmente la predetta condizione.

Alla luce di ciò, anche in considerazione del nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, da cui risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca ancora le occorrenti disponibilità, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1625-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017;

considerato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586),

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018.

C. 1626-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele GUBITOSA (M5S), *relatore*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 10 luglio scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta altresì che la III Commissione ne ha quindi concluso l'esame in sede referente in data 25 luglio 2019, approvando una sola proposta emendativa volta a recepire integralmente la predetta condizione.

Alla luce di ciò, anche in considerazione del nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, da cui risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca ancora le occorrenti disponibilità, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1626-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018;

considerato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586),

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.

C. 1988 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole.

Rammenta, altresì, che il 23 ottobre 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al provvedimento medesimo.

Ciò posto, in considerazione del nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, da cui risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca ancora le occorrenti disponibilità, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1988 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; *b)* Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; *c)* Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;

considerato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586),

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

C. 1989 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 9 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che il 16 ottobre 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al provvedimento medesimo.

Ciò posto, in considerazione del nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, da cui risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca ancora le occorrenti disponibilità, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1989 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la

Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017;

considerato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586),

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017.

C. 2118, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 22 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che il 23 ottobre 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del

provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al provvedimento medesimo.

Ciò posto, in considerazione del nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato, da cui risulta che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca ancora le occorrenti disponibilità, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2118, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017;

considerato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586),

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

C. 1909 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 30 luglio 2019 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che il 16 ottobre 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al provvedimento medesimo.

A questo riguardo ricorda che il disegno di legge di ratifica reca, all'articolo 3, una disposizione che prevede, tra l'altro, che agli oneri derivanti dal medesimo disegno di legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana (ASI). Ricorda, altresì, che nella predetta seduta il Governo aveva assicurato che nel bilancio dell'ASI vi erano le occorrenti disponibilità per far fronte ai citati oneri. Ciò posto, in considerazione della presentazione al Senato del disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022 (S. 1586), ritiene necessario che il Governo confermi che nel bilancio dell'ASI vi siano le citate disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2020-2022 che emerge dal citato disegno di legge.

La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma che nel bilancio dell'Agenzia spaziale italiana vi sono le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1909 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che nel bilancio dell'ASI vi sono le disponibilità necessarie per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo in oggetto, anche alla luce del nuovo quadro finanziario che emerge dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586),

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.

C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2019.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, ricorda che nella seduta del 29 ottobre

2019 il rappresentante del Governo si era riservato di svolgere ulteriori approfondimenti in merito alle eventuali conseguenze di carattere finanziario che il provvedimento in esame potrebbe comportare.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel far presente che gli approfondimenti necessari sono tuttora in corso, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120.

(Rilievi alle Commissioni II e XI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 ottobre 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 29 ottobre il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire in altra seduta gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019.

Atto n. 104.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 ottobre 2019.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, segnala quanto segue in merito all'osservazione del relatore, espressa nella precedente seduta, per cui gli elementi informativi pervenuti dalla Ragioneria generale dello Stato non recherebbero alcuna sostanziale risposta alle richieste di chiarimento formulate.

Innanzitutto, le spese che sono imputate all'anno 2020 riguardano: spese generali per approvvigionamento di beni e servizi; spese per campi, manovre e spese collettive; spese per la manutenzione, gestione, conservazione, trasformazione e riparazione di mezzi, materiali, piattaforme, armi e sistemi d'arma; spese per la manutenzione, gestione, conservazione e aggiornamento di impianti e apparati; spese

per acquisto e mantenimento a numero di materiali da casermaggio, equipaggiamento e vestiario; spese per gestione e mantenimento del sistema informativo e dei flussi satellitari; spese per igiene, profilassi, cura e assistenza sanitaria diretta e indiretta; spese generali di ufficio, canoni e smaltimento rifiuti; spese di manutenzione ordinaria delle infrastrutture.

Quanto all'imputazione delle spese di missione, anche in termini di indebitamento netto, all'anno 2020 anziché all'anno 2019, segnala che le predette spese sono state imputate all'anno 2020 in relazione all'articolo 34 della legge n. 196 del 2009. In particolare, si tratta delle spese che vengono sostenute dai reparti al termine della missione, quale fase di ricondizionamento di mezzi e uomini, ovvero ripristino delle dotazioni di attrezzature e mezzi. Osserva che si tratta di spese per le quali non è noto *a priori* l'importo esatto delle risorse effettivamente impiegate, in quanto sostenute e liquidate alla fine della missione, in relazione al nuovo concetto di impegno contabile, nell'esercizio 2020.

Evidenzia inoltre che il Ministero della difesa fa presente che nel corrente esercizio finanziario è stato previsto che l'imputazione degli oneri derivanti dalle missioni internazionali per l'anno 2019, pari complessivamente a euro 1.428.554.211, gravasse, per un importo pari a euro 1.020.554.211, sugli stanziamenti del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali riferito all'esercizio finanziario 2019 e, per un importo pari a euro 408.000.000, sugli stanziamenti del medesimo Fondo previsti per l'anno 2020.

Infine, con riferimento alla paventata possibilità che ciò possa pregiudicare per l'anno 2020 l'autorizzazione di missioni internazionali che abbiano il medesimo impatto finanziario di quelle autorizzate per il 2019, evidenzia che, per quanto attualmente noto in ordine alla formazione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, la dotazione del

Fondo in parola già recepisce detta traslazione di esigibilità, non variando il volume di risorse programmate.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (LEGA), nel sottolineare che, a suo avviso, ancora non è possibile esprimere un giudizio sulla effettiva possibilità di imputare all'anno 2020 parte delle spese senza determinare effetti negativi in termini di indebitamento netto sull'esercizio 2019, ritiene che la Commissione debba procedere ad una nuova audizione informale dei rappresentanti dell'ISTAT, al fine di acquisire ulteriori elementi di informazione in merito alla predetta possibilità di imputazione degli oneri all'anno 2020, anche alla luce del puntuale elenco di spese testé comunicato dalla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel rammaricarsi del fatto che la discussione sul provvedimento abbia assunto un carattere prevalentemente politico, ribadisce che per le spese in questione non può essere noto *a priori* l'importo esatto delle risorse effettivamente impiegate.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel rinviare al successivo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la decisione in merito all'opportunità di audire nuovamente i rappresentanti dell'ISTAT, sottolinea che le osservazioni e le criticità sollevate dal relatore e da altri colleghi non attengono a una questione di natura politica, ma esclusivamente alla corretta applicazione della vigente disciplina contabile. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2220, di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Audizione di rappresentanti di Confindustria	66
Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione	66
Audizione di rappresentanti di Assoimmobiliare	66
Audizione di esperti della materia	66
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE)	66

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2220, di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	67
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 novembre 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2220, di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.30.

Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.

Audizione di rappresentanti di Assoimmobiliare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.25.

Audizione di esperti della materia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.10.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.40.

AUDIZIONI

Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri.

La seduta comincia alle 13.15.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2220, di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Roberto GUALTIERI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), Sestino GIACOMONI (FI), Luca PASTORINO (LEU), Massimo UNGARO (IV), Luca MIGLIORINO (M5S), Gian Mario FRAGOMELI (PD), Marco OSNATO (FDI), Carla RUOCCO, *presidente*, Stefano FASSINA (LEU), Pietro Carlo PADOAN (PD), Mauro DEL BARBA (IV) e Alessandro PAGANO (LEGA), ai quali risponde il Ministro Roberto GUALTIERI.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del decreto-legge 123/2019, C. 2211 Governo recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, Piero Farabollini, del Capo Dipartimento Casa Italia, Fabrizio Curcio, dei presidenti delle Commissioni dei Consigli delle regioni Abruzzo, Lazio e Marche, competenti per la ricostruzione post-sisma, dei rappresentanti del Comitato sisma 2016, dell'Unione Province d'Italia (UPI), dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dei sindaci di Accumuli, Amatrice, Arquata del Tronto, Barisciano, Camerino, Castelsantangelo sul Nera, L'Aquila, Norcia e Teramo, dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI) 68

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 novembre 2019.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del decreto-legge 123/2019, C. 2211 Governo recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a

partire dal 24 agosto 2016, Piero Farabollini, del Capo Dipartimento Casa Italia, Fabrizio Curcio, dei presidenti delle Commissioni dei Consigli delle regioni Abruzzo, Lazio e Marche, competenti per la ricostruzione post-sisma, dei rappresentanti del Comitato sisma 2016, dell'Unione Province d'Italia (UPI), dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dei sindaci di Accumuli, Amatrice, Arquata del Tronto, Barisciano, Camerino, Castelsantangelo sul Nera, L'Aquila, Norcia e Teramo, dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 9 alle 15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa (atto n. 128).	
Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e della Federazione Italiana Settimanali Cattolici (FISC)	69
Audizione di rappresentanti della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) e di Assopostale	69
Audizione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCEM)	69

SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 novembre 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa (atto n. 128).

Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e della Federazione Italiana Settimanali Cattolici (FISC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.55 alle 12.30.

Audizione di rappresentanti della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) e di Assopostale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.55.

Audizione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCEM).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ai fini dell'espressione del parere, per i profili di competenza, alla VI Commissione Finanze.

Rileva che il provvedimento consta di 60 articoli, suddivisi in 5 Capi. I primi quattro contengono norme di natura tributaria, mentre il Capo V contiene disposizioni eterogenee, emanate per esigenze indifferibili.

Ricorda preliminarmente che nella valutazione generale del disegno di legge che la Commissione è chiamata ad esaminare non si può non tenere conto degli oggettivi vincoli entro i quali si è mossa l'azione del governo. In particolare, evidenzia l'ingentissima mole di risorse necessarie a scongiurare l'aumento delle aliquote IVA, con un peso sulla prossima legge di bilancio di circa 23,2 miliardi.

Si tratta, a suo giudizio, di una scelta fondamentale per evitare il rischio di una depressione dei consumi nel Paese accompagnata da scelte che nel loro insieme chiariscono un obiettivo di rilancio economico e industriale.

Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione segnala prioritariamente le seguenti disposizioni.

L'articolo 8 prevede che, dall'anno 2020, sia individuato un importo massimo agevolabile dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri.

In particolare, si interviene sull'articolo 24-ter del testo unico delle accise, che al comma 4 prevede che gli operatori esercenti attività di trasporto merci e passeggeri possano ottenere il rimborso della differenza tra l'aliquota di accisa applicata al gasolio usato come carburante e quella agevolata stabilita al punto 4-bis della tabella A allegata al citato testo unico (pari a 403,22 euro per mille litri, in luogo dell'ordinaria misura di 617,40 euro per mille litri).

Il limite massimo all'importo rimborsabile introdotto dalla disposizione in esame è parametrato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell'agevolazione di accisa, per ogni chilometro percorso. La norma dunque introduce una percorrenza specifica minima di 1 km per litro di carburante; qualora siano registrate percorrenze specifiche al di sotto di tale soglia, l'agevolazione è riconosciuta fino a tale limite.

L'articolo 32 interviene sulla questione dell'applicazione dell'IVA sulle prestazioni delle autoscuole, materia oggetto di alcune risoluzioni all'esame delle Commissioni riunite Finanze e Trasporti.

In particolare, la disposizione, volta a recepire nell'ordinamento interno il dispositivo della sentenza della Corte di giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/1, limita, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il perimetro delle prestazioni didattiche delle autoscuole esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), specificando che in tale perimetro non ricade l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1. Secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, la formazione per l'ottenimento delle altre categorie di patenti di guida può essere esente da IVA in quanto queste patenti sono ordinariamente preordinate all'esercizio di una attività professionale. Viene così superata l'applicazione della sentenza indicata nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 79/E, che aveva tra l'altro riconosciuto efficacia *ex tunc* alla sentenza della Corte di giustizia UE.

Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame per effetto della sentenza della Corte di giustizia UE. I rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, nel corso dell'audizione svolta presso le Commissioni riunite Finanze e Trasporti del 24 ottobre 2019, hanno chiarito che con tale disposizione si intendono far salvi i comportamenti dei contribuenti che, in applicazione della sentenza della Corte europea, hanno assoggettato ad IVA le

prestazioni didattiche delle autoscuole prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

La disposizione riconduce infine le autoscuole nell'ambito dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, prevedendo tuttavia che l'obbligo di trasmissione telematica decorra dal 30 giugno 2020.

L'articolo 40, comma 1, esclude la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) dall'applicazione dei vincoli o obblighi di contenimento della spesa pubblica attualmente previsti a carico delle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco redatto dall'ISTAT ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. L'esclusione dai vincoli ha la finalità di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti a RFI.

L'articolo 41, comma 2, prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito da parte di ISMEA a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, tra le quali, quelle collegate all'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti attraverso l'utilizzo della *blockchain*. La garanzia è concessa nel limite di 20.000 euro di costo per una spesa complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

L'articolo 47, mediante una serie di modifiche all'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, dispone il rinvio al 2020 della riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale (TPL), nonché l'applicazione dal 2021 della ripartizione della quota residua del Fondo sulla base di livelli adeguati di servizio, in vista del definitivo abbandono del criterio della spesa storica.

In dettaglio, con il comma 1, lettera *a*), viene innanzitutto differita dal 2018 al 2020 l'applicazione dei nuovi criteri di riparto del Fondo TPL.

Con il comma 1, lettera *c*), si specifica che il meccanismo di anticipazione in acconto dell'80 per cento del Fondo TPL,

si applica non solo nelle more dell'operatività della riforma, ma anche a partire dal 2018.

La lettera *e*) del comma 1 prevede invece che il DPCM 11 marzo 2013, che definisce i criteri di ripartizione del Fondo TPL in attesa della riforma, conservi efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di riforma (il decreto MIT/MEF di riparto del Fondo secondo i nuovi criteri), quindi fino al 31 dicembre 2019, atteso che la riforma è prevista ora dal 2020.

Con la lettera *d*) del comma 1, si fissa all'anno 2020 il termine, entro il quale dovranno essere definiti con decreto ministeriale, per il riparto del Fondo, i criteri con cui le regioni ordinarie dovranno determinare i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità, nonché assicurando l'eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici e l'applicazione delle disposizioni sul riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, secondo bacini territoriali ottimali e affidati con procedure competitive ad evidenza pubblica, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di mobilità nelle aree a domanda debole, quali scelte di sostituzione modale.

Le regioni, inoltre, dovranno provvedere alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro l'anno 2021 (anziché entro centoventi giorni) e contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale. In caso di inadempienza della regione entro il 2021 (anziché entro i centoventi giorni), si applica la norma vigente in base alla quale si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che disciplina l'esercizio del potere sostitutivo in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione.

In proposito evidenzia che andrebbe valutata la congruità del termine del 2021, considerato che, entro il 30 giugno del medesimo anno, il ministero dovrebbe procedere all'emanazione del decreto di ripartizione del Fondo.

Per quanto concerne i criteri dei canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria il comma 1, lett. b), sostituisce il comma 2-bis dell'articolo 27, relativamente alle modalità per tenere conto, in sede di riparto del Fondo TPL, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria di RFI. La disposizione conferma, come già previsto, che si dovrà tenere annualmente conto delle variazioni per ciascuna Regione, in incremento o decremento rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte da RFI, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Tali variazioni, anziché comportare una modifica delle percentuali di attribuzione del Fondo tra le regioni, sono determinate a preventivo e consuntivo rispetto al riparto di ciascun anno, a partire dal saldo del 2019. Viene poi specificato in dettaglio il funzionamento di questo nuovo meccanismo di determinazione a preventivo e consuntivo.

L'articolo 49 dispone misure volte ad ampliare l'utilizzo di risorse assegnate alle regioni per interventi territoriali.

Nello specifico, viene modificato l'articolo 1, commi 134 e 135, della legge di bilancio 2019, al fine di estendere l'ambito degli investimenti, ivi previsti per il periodo 2021-2033, a favore delle regioni a statuto ordinario, anche al settore dei trasporti e della viabilità, con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, e di favorire investimenti finalizzati alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica verso fonti rinnovabili, ad infrastrutture sociali e alle bonifiche ambientali.

L'articolo 51 prevede che la SOGEI possa offrire servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, al Consiglio di Stato, all'Avvocatura dello Stato, al Comando generale del Corpo delle Ca-

pitanerie di porto, all'INVIMIT SGR e alla società per la gestione della piattaforma tecnologica dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni (pagoPA). In particolare, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto può avvalersi di SOGEI, dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere effettive le norme relative all'istituzione di un « sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale » ivi incluso il sistema denominato *Port Management and Information System* (PMIS) inerente la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi afferenti le attività portuali.

L'articolo 52 prevede che le agevolazioni fiscali previste all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018 – legge che ha introdotto l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi – possano essere concesse nella forma anche di contributo. Viene dunque prevista (con una novella al comma 296 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019) la concessione di un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente disponibili pari a 15,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020, istituendo a tal fine un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, l'individuazione delle modalità attuative della disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.

Con riferimento alla copertura degli oneri si segnala che, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera d), è previsto l'utilizzo delle somme precedentemente stanziati per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) per l'anno 2019, pari a 14,1 milioni di euro (che si aggiungono a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 già stanziati dalla legge di bilancio 2019).

In proposito la relazione tecnica precisa che tali risorse, non essendo ancora operativa l'agenzia, non sarebbero state utilizzate.

L'articolo 53 stanziava ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada. Le risorse sono destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

I contributi sono destinati agli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore della disposizione in esame, che siano finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con la contestuale acquisizione – anche mediante locazione finanziaria – di autoveicoli, nuovi di fabbrica, che abbiano una trazione alternativa a metano, gas naturale liquefatto, ibrida e elettrica ovvero che siano a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 595/2009 (commi 1 e 2). I contributi – previsti nei limiti delle risorse stanziare – non possono essere cumulati con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti (comma 3).

L'entità del contributo può variare da un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 20 mila per ciascun veicolo, in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione (comma 4). Si rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'attuazione della disposizione, prevedendo, tra l'altro, che i criteri di valutazione delle domande devono assicurare la priorità del finanziamento degli investi-

menti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti (comma 5).

L'articolo 59, comma 1, lettera g), dispone in proposito l'utilizzo di 12,9 milioni di euro, per l'anno 2020, relativi all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al fondo per interventi in favore del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti il 28 giugno 2019 con n. 1-2304, per il triennio 2019/2021.

L'articolo 54 prevede la concessione per l'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali.

Il comma 1 dispone in particolare che il finanziamento sia disposto con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sia finalizzato a consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A. in amministrazione straordinaria ed alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria. Per quanto riguarda il tasso di interesse da applicare al finanziamento concesso, è prevista l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base.

Per quanto riguarda la restituzione, essa è prevista in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura, entro sei mesi dalla erogazione e, in ogni caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali. La disposizione prevede altresì che il finanziamento possa essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno 2019 con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le

somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

In linea più generale, sottolinea la necessità che si pervenga in tempi rapidi ad un serio e rigoroso piano industriale, evitando l'ennesima soluzione-tampone e

perseguendo l'obiettivo di un vero risanamento e del rilancio della compagnia.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00258 De Toma, recante iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti.	
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trento, dott. Sandro Raimondi	75
Audizione di rappresentanti di eCrime – ICT, law & criminology dell'Università degli studi di Trento	75

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 novembre 2019.

Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00258 De Toma, recante iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trento, dott. Sandro Raimondi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.35.

Audizione di rappresentanti di eCrime – ICT, law & criminology dell'Università degli studi di Trento.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

Audizione di rappresentanti di Confagricoltura 76

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) 77

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.

Audizione di rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) (*Svolgimento e conclusione*) 77

Audizione di rappresentanti dell'INAIL (*Svolgimento e conclusione*) 77

SEDE REFERENTE:

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. C. 1027 Ciprini (*Seguito esame e rinvio*) ... 78

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative presentate*) 80

ALLEGATO 2 (*Emendamento e subemendamenti approvati*) 83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 79

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 novembre 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni

sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

Audizione di rappresentanti di Confagricoltura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.25.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.

Audizione di rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

(Svolgimento e conclusione).

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Leonardo ALESTRA, *Direttore generale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Jessica COSTANZO (M5S), Rina DE LORENZO (M5S), Claudio COMINARDI (M5S) e il presidente Davide TRIPIEDI.

Leonardo ALESTRA, *direttore generale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)*,

e DANILO PAPA, *direttore centrale vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)*, rendono ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per i loro interventi. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'INAIL.

(Svolgimento e conclusione).

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppe LUCIBELLO, *direttore generale dell'INAIL*, e Agatino CARIOLA, *direttore centrale rapporto assicurativo dell'INAIL*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Claudio COMINARDI (M5S), Rina DE LORENZO (M5S) e Jessica COSTANZO (M5S).

Giuseppe LUCIBELLO, *direttore generale dell'INAIL*, e Agatino CARIOLA, *direttore centrale rapporto assicurativo dell'INAIL*, rendono ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per i loro interventi. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

C. 1027 Ciprini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno 2019.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, comunica che la Commissione riprende, al termine di un approfondito ciclo di audizioni informali, l'esame in sede referente della proposta di legge n. 1027 Ciprini, recante modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, rinviato nella seduta dello scorso 26 giugno 2019.

Avverte che sono state presentate quattro proposte emendative nonché cinque subemendamenti all'emendamento 1.1 della Relatrice (*vedi allegato 1*) e che il fascicolo è in distribuzione.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Ciprini, a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo unico della proposta di legge, nonché sui subemendamenti riferiti al suo emendamento 1.1.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, esprime parere favorevole sul subemendamento Zangrillo 0.1.1.1, parere contrario sul subemendamento Zangrillo 0.1.1.2, parere favorevole sul subemendamento Zangrillo 0.1.1.3 e parere contrario sui sube-

mendamenti Zangrillo 0.1.1.4 e 0.1.1.5. Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 1.1 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Zangrillo 1.2 e 1.3, nonché sull'articolo aggiuntivo Polverini 1.01.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 della Relatrice e parere conforme a quello della relatrice sulle restanti proposte emendative.

Paolo ZANGRILLO (FI) ritiene tortuoso il percorso seguito dalla Commissione nell'esame della proposta di legge, il cui contenuto si intende radicalmente cambiare con un emendamento interamente sostitutivo, presentato dalla stessa prima firmataria della proposta di legge nonché Relatrice, che vanifica gli emendamenti presentati dal suo gruppo.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, ricorda che i gruppi hanno avuto la possibilità di presentare subemendamenti all'emendamento interamente sostitutivo della Relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Zangrillo 0.1.1.1 (*vedi allegato 2*), respinge il subemendamento Zangrillo 0.1.1.2 e approva il subemendamento Zangrillo 0.1.1.3 (*vedi allegato 2*).

Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.1.4, ritiene necessario evitare il ricorso ad agenzie specializzate a livello internazionale per la determinazione della retribuzione annua base del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, perché la norma non fornisce i criteri per la loro individuazione né prevede mezzi di copertura dei relativi oneri.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO, premettendo che la previsione del ricorso alle agenzie internazionali costituisce uno dei punti qualificanti del provvedimento, che perderebbe la sua portata innovativa

se fosse modificato su tale punto, rileva che il compito a cui esse sono chiamate non potrebbe essere svolto dalle rappresentanze diplomatiche e che, a garanzia dei lavoratori, è prevista la partecipazione delle organizzazioni sindacali alla procedura di determinazione della retribuzione. Inoltre, la copertura dei maggiori oneri è assicurata dagli stanziamenti di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, sottolinea che il ricorso alle agenzie internazionali è una facoltà e non un obbligo in capo alla amministrazione competente e che la procedura di determinazione della retribuzione del personale a contratto è stata delineata sulla base delle indicazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni che la Commissione ha svolto.

Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo anche con riferimento al successivo subemendamento 0.1.1.5 a sua prima firma, che ha la medesima finalità del suo subemendamento 0.1.1.4, ritiene che, a garanzia della pubblica amministrazione, sarebbe necessario procedere all'individuazione delle agenzie in questione attraverso una gara a evidenza pubblica.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO osserva che il ricorso alla gara a evidenza pubblica è un obbligo disciplinato dal codice dei contratti pubblici.

Paolo ZANGRILLO (FI) ritiene preferibile che la norma specifichi con chiarezza l'obbligo di selezionare le agenzie attraverso gare a evidenza pubblica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Zangrillo 0.1.1.4 e 0.1.1.5 e approva l'emendamento 1.1 della Relatrice (*vedi allegato 2*).

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1 della Relatrice, gli emendamenti Zangrillo 1.2 e 1.3 devono intendersi preclusi.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Polverini 1.01.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che il testo della proposta di legge n. 1027 Ciprini, come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già convocata per il prossimo giovedì 7 novembre.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.50.

ALLEGATO 1

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura (C. 1027 Ciprini)

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'emendamento 1.1 della Relatrice, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Detti contratti con le seguenti: I contratti di detti impiegati temporanei.

0. 1. 1. 1. Zangrillo, Cannatelli.

(Approvato)

All'emendamento 1.1. della Relatrice, al comma 1, lettera e), capoverso articolo 157, comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , comprensive di tutti i benefici aggiuntivi,.

0. 1. 1. 2. Zangrillo, Cannatelli.

All'emendamento 1.1. della Relatrice, al comma 1, lettera e), capoverso articolo 157, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: compiti con le seguenti: mansioni lavorative.

Consequentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: a quelli svolti con le seguenti: a quelle svolte.

0. 1. 1. 3. Zangrillo, Cannatelli.

(Approvato)

All'emendamento 1.1. della Relatrice, al comma 1, lettera e), capoverso articolo 157, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Consequentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole da: , anche sulla scorta fino alla fine del periodo.

0. 1. 1. 4. Zangrillo, Cannatelli.

All'emendamento 1.1. della Relatrice, al comma 1, lettera e), capoverso articolo 157, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ove possibile, aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e previa selezione tramite gara a evidenza pubblica,.

0. 1. 1. 5. Zangrillo, Cannatelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 152, primo comma, le parole « e gli istituti italiani di cultura » sono sostituite dalle seguenti « , gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali »;

b) all'articolo 153, primo comma, le parole « e gli istituti italiani di cultura » sono sostituite dalle seguenti: « , gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Detti contratti sono

suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.»;

c) all'articolo 154, secondo comma, le parole: « classe accertano, sentite anche » sono sostituite dalle seguenti: « categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite »;

d) all'articolo 155, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le graduatorie risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma hanno validità per diciotto mesi dalla data della loro approvazione. »;

e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

« Art. 157.

(Retribuzione)

1. La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per compiti assimilabili a quelli svolti dagli impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale. Si tiene altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.

2. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al comma 1.

3. La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita

in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

4. La retribuzione è fissata e corrisposta in valuta locale, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta, in presenza di particolari motivi e tenuto conto di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in euro della retribuzione corrisposta all'estero è calcolato secondo un tasso di ragguglio stabilito ai sensi dell'articolo 209.»;

f) l'articolo 157-*sexies* è sostituito dal seguente:

« Art. 157-*sexies*.

(Assenze dal servizio)

1. L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.

2. Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi novanta giorni e, nei successivi trenta giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori centottanta giorni senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di trecento giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei termini di cui al presente comma, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio di malattia in corso.

3. Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di novanta giorni in un triennio.»;

g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

« Art. 159.

(Viaggi di servizio)

1. In aggiunta alle spese di trasporto, all'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.

2. Previa esplicita richiesta dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso delle spese di vitto e di alloggio di cui al comma 1 e in aggiunta alle spese di trasporto, è corrisposta un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento. ».

h) all'articolo 164, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

« Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.

L'impiegato a contratto può fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni può, a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa.

Il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.

Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. ».

i) all'articolo 166, terzo comma, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: « e-bis) violazione, colposa o dolosa, dei doveri di

cui all'articolo 142, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro. ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 1. La Relatrice.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 157, al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , comprensive di tutti i benefici aggiuntivi,.

1. 2. Zangrillo, Cannatelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 157, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del costo della vita aggiungere le seguenti: , tenendo conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

1. 3. Zangrillo, Cannatelli.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Di quanto previsto dal presente comma, per detto personale si tiene conto, ai fini del computo della rappresentatività sindacale, ai sensi dell'articolo 43, sia del dato elettorale sia delle deleghe valide per il calcolo del dato associativo conferite alle Organizzazioni sindacali mediante il versamento mensile della relativa quota ».

1. 01. Polverini.

ALLEGATO 2

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura (C. 1027 Ciprini)

EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

All'emendamento 1.1 della Relatrice, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Detti contratti con le seguenti: I contratti di detti impiegati temporanei.

0. 1. 1. 1. Zangrillo, Cannatelli.

All'emendamento 1.1. della Relatrice, al comma 1, lettera e), capoverso articolo 157, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: compiti con le seguenti: mansioni lavorative.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: a quelli svolti con le seguenti: a quelle svolte.

0. 1. 1. 3. Zangrillo, Cannatelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 152, primo comma, le parole « e gli istituti italiani di cultura » sono sostituite dalle seguenti « , gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali »;

b) all'articolo 153, primo comma, le parole « e gli istituti italiani di cultura » sono sostituite dalle seguenti: « , gli istituti

italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Detti contratti sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi. »;

c) all'articolo 154, secondo comma, le parole: « classe accertano, sentite anche » sono sostituite dalle seguenti: « categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite »;

d) all'articolo 155, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le graduatorie risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma hanno validità per diciotto mesi dalla data della loro approvazione. »;

e) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

« Art. 157.

(Retribuzione)

1. La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per compiti assimilabili a quelli svolti dagli impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli affari esteri

e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale. Si tiene altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.

2. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al comma 1.

3. La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

4. La retribuzione è fissata e corrisposta in valuta locale, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta, in presenza di particolari motivi e tenuto conto di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in euro della retribuzione corrisposta all'estero è calcolato secondo un tasso di ragguglio stabilito ai sensi dell'articolo 209. »;

f) l'articolo 157-*sexies* è sostituito dal seguente:

« Art. 157-*sexies*.

(Assenze dal servizio)

1. L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.

2. Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi novanta giorni e, nei successivi trenta giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori centottanta giorni senza retribuzione. Trascorso tale periodo

massimo di trecento giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei termini di cui al presente comma, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio di malattia in corso.

3. Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di novanta giorni in un triennio. »;

g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

« Art. 159.

(Viaggi di servizio)

1. In aggiunta alle spese di trasporto, all'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.

2. Previa esplicita richiesta dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso delle spese di vitto e di alloggio di cui al comma 1 e in aggiunta alle spese di trasporto, è corrisposta un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento. ».

h) all'articolo 164, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

« Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.

L'impiegato a contratto può fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la

presentazione delle giustificazioni può, a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa.

Il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.

Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. ».

i) all'articolo 166, terzo comma, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente: « *e-bis)* violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'articolo 142, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro. ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 1. La Relatrice.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci, recanti « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare ».	
Rappresentanti della direzione generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute	86
Alnylam Italy Srl	86
Associazione italiana cistite interstiziale (AICI)	86
Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farminindustria	86

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 novembre 2019.

Audizioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci, recanti « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare ».

Rappresentanti della direzione generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 12.45.

Alnylam Italy Srl.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 12.55.

Associazione italiana cistite interstiziale (AICI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.05.

Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farminindustria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.35.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni, 7-00314 Gagnarli, 7-00328 Caretta e 7-00331 Nevi in materia di iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla <i>cannabis sativa</i>	87
---	----

RISOLUZIONI:

7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione, 7-00345 Luca De Carlo e 7-00355 Golinelli: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	87
7-00361 Gadda: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi (<i>Discussione e rinvio</i>)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione, 7-00345 Luca De Carlo, 7-00355 Golinelli e 7-00361 Gadda, sulle iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.	
Audizione di rappresentanti della SACE-SIMEST S.p.A.	88
Audizione di rappresentanti di Federalimentare	88

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 novembre 2019.

Audizione di rappresentanti della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni, 7-00314 Gagnarli, 7-00328 Caretta e 7-00331 Nevi in materia di iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla *cannabis sativa*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.25.

RISOLUZIONI

Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 12.25.

7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione, 7-00345 Luca De Carlo e 7-00355 Golinelli: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

7-00361 Gadda: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 30 ottobre 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva, hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 30 ottobre hanno avuto luogo le audizioni di rappresentanti della Confartigianato, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'Unione italiana vini (UIV).

Avverte che è stata presentata la risoluzione 7-00361 Gadda che, vertendo sul medesimo argomento, propone sia trattata congiuntamente alle altre.

(La Commissione concorda).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia il

seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione, 7-00345 Luca De Carlo, 7-00355 Golinelli e 7-00361 Gadda, sulle iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.

**Audizione di rappresentanti
della SACE-SIMEST S.p.A.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.10.

Audizione di rappresentanti di Federalimentare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	89
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 Brunetta ed altri (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	92

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.

C. 2211 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, riferendo sul disegno di legge C. 2211, di conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, finalizzate anche ad agevolare la ripresa economica delle attività produttive nei territori colpiti dal sisma, sul quale la Commissione è chiamata rendere il parere alla VIII

Commissione, segnala che il provvedimento, che novella in più punti il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, consta 10 articoli.

Evidenzia che, all'articolo 1, in primo luogo, si prevede la proroga al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016: agli oneri derivanti dalla proroga – che si configura come una deroga alla durata massima dello stato di emergenza previsto dal Codice della Protezione civile – si provvede con le disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali.

Fa presente che l'articolo 2 reca modifiche puntuali sia alla disciplina della ricostruzione privata, al fine di prevedere la maggiorazione dei contributi per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale, che a quella della ricostruzione pubblica, al fine di assegnare priorità alla ricostruzione di edifici scolastici mentre l'articolo 3, ai fini dell'accelerazione della ricostruzione privata, prevede l'introduzione di una nuova procedura semplificata per la concessione del contributo riservata agli interventi entro limiti di importo definiti con ordinanze commissariali; si di-

sciplina, inoltre, l'ordine di priorità per la concessione del contributo, prevedendo anche verifiche a campione su almeno il 20 per cento delle domande presentate che saranno eseguite dagli Uffici Speciali per la ricostruzione con cadenza mensile.

Illustrando l'articolo 4, rileva che il provvedimento modifica poi le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, nonché di introdurre la possibilità di affidare la raccolta delle macerie ad imprese individuate, dai soggetti competenti, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Relativamente a tale procedura negoziata, ricorda che l'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici elenca una serie di casi nei quali è possibile utilizzarla, tra i quali rammenta, in particolare, quello di cui alla lettera c) del comma 2, che ne consente l'uso « nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati ». Segnala che la relazione illustrativa del disegno di legge motiva il ricorso a tale procedura in considerazione dell'urgenza di provvedere alla rimozione e allo smaltimento delle macerie accelerando per questa via la ricostruzione.

Osserva che l'articolo 5 provvede ad estendere la misura denominata « Resto al Sud » a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno ai comuni del cratere delle quattro regioni del Centro Italia interessati dagli eventi sismici ed elencati negli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016. Ricorda che si tratta di una misura agevolativa, prevista dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, consistente in un finanziamento che ha lo scopo di promuovere nuove imprese da parte di giovani imprenditori (da 18 a 45 anni) residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che mantengono la residenza nelle medesime regioni.

Evidenzia, inoltre, che all'articolo 6 il provvedimento estende anche ai comuni elencati nell'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, il contributo di 5 milioni per il 2019 già previsto per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali per i comuni con più di 30 mila abitanti colpiti dagli eventi sismici, affidando il riparto dei fondi ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Fa presente che l'articolo 7 estende la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori e che, inoltre, si specifica che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.

Segnala che l'articolo 8 introduce disposizioni in materia di proroghe di termini e, in particolare: differisce di due anni il pagamento delle rate in scadenza nel 2018 e nel 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (nonché alle Province in cui questi ricadono), trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze; limita al 31 dicembre 2020 la possibilità di prorogare, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il periodo di sospensione degli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL a carico degli enti locali colpiti dal sisma; proroga, dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021, il termine della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia nei comuni italiani colpiti dai sismi di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017.

Ricorda, inoltre, che è previsto che gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi in seguito agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (cosiddetta busta paga pesante), siano effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.

Rileva che gli oneri derivanti dalle suddette disposizioni sono posti a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e sulle risorse previste per la chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Umbria e Marche e evidenzia, inoltre, che all'articolo 9 il provvedimento estende alle imprese agricole che ricadono nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, la possibilità di richiedere dei contributi a fondo perduto nonché dei mutui agevolati già previsti a legislazione vigente per favorire il ricambio generazionale delle aziende agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia: la copertura dell'onere, pari ad un massimo di 2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, è posta a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020.

Segnala, infine, che in base a quanto affermato nell'analisi tecnico normativa, il decreto-legge in esame risulterebbe compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e le misure finanziarie incentivanti in esso contenute sarebbero compatibili con la regolamentazione europea degli aiuti di Stato. Osserva altresì che non si ravvisano procedure di infrazione su questioni specificamente oggetto del decreto-legge.

Conclude rimettendosi al dibattito in Commissione e riservandosi di formulare la proposta di parere.

Simona VIETINA (FI) ritiene che il testo all'esame sia largamente insoddisfa-

cente in particolare per i termini di proroga limitati ad un anno laddove, a suo avviso, sarebbe stato opportuno sagomarli sui tempi necessari per la conclusione delle opere e fino alla piena ricostruzione. Osserva inoltre che le norme recate dal testo sono piuttosto confuse in materia di autorizzazioni e non sembrano facilitare l'attività degli operatori economici e dei professionisti. In ultimo rileva che il provvedimento non sembra aver preso in carico, e comunque non indica in che modo siano state utilizzate, le ingenti somme raccolte dalle iniziative di solidarietà e di beneficenza dei cittadini italiani; chiede quindi sul punto delucidazioni alla relatrice.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, in replica alla deputata Vietina evidenzia che la sua relazione si muove nei limiti del perimetro degli interessi di competenza della Commissione Politiche dell'Unione europea. Prende tuttavia atto delle considerazioni svolte sulle quali si riserva di effettuare i possibili approfondimenti in funzione delle competenze della Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, in relazione alle osservazioni della deputata Vietina, ricorda ai membri della Commissione che la competenza per le questioni di merito, concernenti il testo in oggetto, è della VIII Commissione Ambiente. Invita quindi i deputati a mantenere i loro interventi entro il perimetro delle competenze della XIV Commissione, ricordando che sui contenuti di merito si potrà intervenire nel corso dell'iter presso la Commissione competente o, in seguito, nel corso dei lavori dell'Assemblea.

Simona VIETINA (FI) precisa che la sua richiesta era volta soltanto a sapere se nel testo vi fossero disposizioni in tema di utilizzo dei fondi provenienti da elargizioni a titolo di liberalità a favore delle zone terremotate.

Cristina ROSSELLO (FI) prende atto delle considerazioni espresse dalla presi-

denza circa l'iter procedimentale, sottolineando tuttavia come l'intervento della deputata Vietina sia del tutto pertinente e associandosi alla sua richiesta di chiarimenti. Ritieni peraltro che, a legislatura inoltrata, vi siano ormai le condizioni affinché i deputati della Commissione possano ragionevolmente approfondire i diversi profili istruttori e ottenere risposte a eventuali dubbi od obiezioni sugli argomenti trattati in seduta. In tal senso ritiene che le richieste di chiarimenti avanzate in questa sede debbano comunque trovare un adeguato riscontro.

Sergio BATTELLI, *presidente*, osserva che le richieste di chiarimento sono del tutto legittime ma ribadisce che la Commissione non è competente per il merito di singole questioni di carattere specifico.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, ribadisce di aver preso atto dei chiarimenti richiesti in relazione ai quali si riserva di svolgere approfondimenti qualora emergano profili di competenza della Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.

Nuovo testo C. 1682 Brunetta ed altri.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere alla XIII Commissione sulla proposta di legge in esame C. 1682, d'iniziativa dei deputati Brunetta ed altri, recante disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica italiana e gastronomica italiana e che essa, che consta di 9 articoli, è volta promuovere le eccel-

lenze enogastronomiche italiane, anche in ragione dei riflessi del settore sul versante economico ed occupazionale, nonché a diffondere la dieta mediterranea, nel presupposto che il patrimonio enogastronomico italiano sia parte integrante del più ampio patrimonio culturale, storico e artistico del nostro Paese e che i prodotti agroalimentari di qualità siano, come evidenzia la relazione illustrativa, veri e propri « giacimenti culturali immateriali » da tutelare e valorizzare anche nella prospettiva dell'attrattività turistica.

A tali fini, osserva che la proposta di legge, come modificata nel corso dell'esame della Commissione di merito, prevede anzitutto che i comuni nei quali ricadono i luoghi della produzione enologica, olivicola e gastronomica italiana che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali (ora MIPAAF) assumano la denominazione di città del vino e dell'olio e di eventuali altre eccellenze gastronomiche italiane individuate dal medesimo decreto: al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori del comparto agricolo e della filiera agroalimentare viene quindi istituito, dall'articolo 1 del provvedimento in oggetto, presso il predetto Ministero il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eventuali altre eccellenze gastronomiche italiane individuate dal citato decreto.

Evidenzia che l'articolo 2 istituisce la Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane, volta a promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio enogastronomico nazionale e delle tradizioni ad esso collegate, nonché del turismo esperienziale: data e modalità organizzative di questa Giornata saranno definite con apposito decreto, mentre, entro il 31 marzo di ciascun anno viene inoltre scelta, sulla base di criteri individuati mediante apposito decreto interministeriale, la « capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane » che a rotazione coinvolgerà ciascuna regione.

Segnala che, al fine di definire una strategia di rete, la proposta istituisce, con

l'articolo 3, presso il MIPAAF, un nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane, cui partecipano rappresentanti del medesimo Ministero, associazioni e operatori del settore. Osserva poi che si prevedono disposizioni dedicate al sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore viticolo e gastronomico italiano, da realizzare mediante l'attivazione, da parte del MIUR, di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, anche con riferimento all'insegnamento della dietoterapia mediterranea. Evidenzia, inoltre che si dispone che, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, una quota parte delle relative risorse sia destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola e gastronomica.

Fa presente che oltre a disposizioni in materia di diploma di «esperto di vino», si prevede altresì l'istituzione, presso il MIPAAF, di una Commissione dell'enogastronomia di qualità, con il compito di promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane, tramite la realizzazione dell'«Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di qualità». Rileva che la Commissione, composta da dieci membri, può altresì promuovere il sistema agroalimentare nazionale presso le agenzie e gli organismi internazionali al fine di ottenere riconoscimenti e finanziamenti che valorizzino il paesaggio agricolo, l'equilibrio e la sostenibilità ambientale delle produzioni o gli effetti benefici di determinati stili alimentari su salute e qualità della vita (articolo 5).

Segnala che, al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea (che, ricorda, dal 2013 è stata inserita nella lista dei beni immateriali dell'Unesco), l'articolo 6 dispone che nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione nonché di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari nelle mense ospedaliere, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli enti pubblici, negli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e di secondo

grado, le stazioni pubbliche appaltanti siano tenute ad attribuire un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono l'adozione del modello di dieta mediterranea: tale disposizione si applica anche ai servizi di fornitura di prodotti agroalimentari destinati alla distribuzione automatica attraverso apparecchi ubicati all'interno delle citate strutture.

Sempre al fine di valorizzare le eccellenze enogastronomiche, evidenzia che, con un articolo aggiuntivo introdotto dalla Commissione di merito, è stato previsto che il MIPAF sviluppi, senza nuovi o maggiori oneri, un «portale *web* e app delle denominazioni DOP e IGP» includendo le eccellenze enogastronomiche italiane con relativa geolocalizzazione dei prodotti, nonché degli itinerari culturali e turistici.

Osserva che la proposta di legge interviene altresì in ambito televisivo, prevedendo anzitutto che il Ministero dello sviluppo economico sia tenuto ad assicurare che nel contratto di servizio con la RAI sia previsto l'obbligo di riservare adeguati spazi, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali ed economiche che valorizzano e promuovono il vino, l'olio e le eccellenze gastronomiche italiane quali patrimonio culturale nazionale. In secondo luogo, sottolinea che la proposta interviene in materia pubblicitaria, prevedendo che i divieti relativi alla pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche non si applichino qualora i messaggi pubblicitari non abbiano a oggetto uno specifico prodotto a destinazione commerciale, bensì la promozione in via generale del vino, definito quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale; a tal fine, si dispone che la trasmissione in deroga ai predetti divieti dei messaggi pubblicitari possa avvenire solo previa approvazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (articolo 7).

Per quanto concerne la copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 8 dispone che una quota non superiore all'1 per cento, nel limite di 15 milioni di euro

annui, delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcol e alle bevande alcoliche a decorrere dall'anno 2019, sia destinata alle finalità del provvedimento in esame. Segnala che la corrispondente copertura finanziaria è rinvenuta nel fondo speciale di parte corrente, relativa al triennio 2019-2021, di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Ricorda, infine, che l'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni in esame si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Conclude rimettendosi al dibattito in Commissione e riservandosi di formulare la proposta di parere nel corso della seduta successiva.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto esprime una valutazione positiva del testo all'esame, che investe aspetti assai rilevanti che spaziano dall'istituzione della « Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane » alla promozione della dieta mediterranea e dell'enogastronomia di qualità, prevedendo, tra l'altro, un'apposita Commissione ministeriale su quest'ultima tematica. Considera quindi il provvedimento all'esame un primo passo verso la giusta direzione.

Ricorda inoltre che nella giornata di ieri è iniziata l'attività del nuovo osservatorio del mercato del vino istituito dalla Commissione europea, rilevando a tal proposito che l'Unione europea è il più grande produttore di vino al mondo con il 65 per cento della produzione globale di vino e il 70 per cento delle esportazioni. Auspica quindi che il nuovo osservatorio possa contribuire a garantire una maggiore trasparenza dei prezzi, della produzione e del commercio.

Ricorda altresì che resta ancora attuale la questione, riferita alla modifica del regolamento 607 del 2009 sulla etichettatura dei vini, concernente la cancellazione

dell'indicazione dell'origine delle uve di vitigni internazionali, sulla quale, peraltro, rammenta che il Governo precedente aveva mostrato l'intenzione di farsi parte attiva. In tal senso osserva che se si intendono mantenere elevati standard qualitativi nel settore, come l'Italia dovrebbe pretendere, è necessario vigilare continuamente.

Dimitri COIN (LEGA) ringrazia la relatrice per le considerazioni espresse e ricorda che il provvedimento in titolo è frutto del lavoro della XIII Commissione Agricoltura svolto nel periodo in cui risultava in carica il precedente Governo. Nel merito, osserva che il testo all'esame insiste su diversi e rilevanti aspetti del settore agroalimentare senza tuttavia sovrapporsi alle normative esistenti, con particolare riferimento a quelle concernenti registri di produzioni e denominazioni.

Sottolinea poi che l'intervento della Commissione di merito ha reso particolarmente significativa anche la tematica riguardante i profili formativi, prevedendo tra l'altro che, nell'indirizzo di studio concernente l'articolazione di Enogastronomia, venga introdotta l'acquisizione della capacità di analisi dei vini a livello olfattivo e degustativo. Giudica altresì positivamente il coinvolgimento del sistema scolastico nel suo complesso per la realizzazione degli obiettivi che il provvedimento si propone.

Ritiene quindi che il testo all'esame possa essere ampiamente condiviso, auspicando, peraltro, un possibile intervento migliorativo nel prosieguo dell'iter avente ad oggetto una più netta distinzione nella disciplina delle diverse tematiche relative all'olio e al vino, elementi che hanno proprie peculiarità

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Esame di domande per l'Accesso	95
ALLEGATO (<i>Delibera in materia di richieste di Accesso – Testo approvato nella seduta del 5 novembre 2019</i>)	96
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	95

Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del presidente BERGESIO. — Interviene per Rai Parlamento, Fulvio Meconi.

La seduta comincia alle 13.35.

Esame di domande per l'Accesso.

Il PRESIDENTE ricorda che – a partire dal mese di dicembre 2018 – sono state già trasmesse (o sono in corso di trasmissione) 124 puntate televisive di SPAZIO LIBERO nonché 29 puntate radiofoniche ed è stata effettuata una pubblicazione sulle pagine del Televideo.

Avverte che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito.

Propone quindi che sia approvata la delibera con l'elenco delle domande da accogliere (*allegato al resoconto*) e propone altresì di dare mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni televisive e radiofoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del

Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo, per il periodo compreso indicativamente tra il 3 e il 13 dicembre 2019 e dal 13 gennaio 2020 fino ad esaurimento delle domande presentate.

(La Sottocommissione approva all'unanimità la delibera con allegato l'elenco delle domande accolte).

L'elenco delle domande accolte viene inviato alla RAI per la predisposizione dei relativi calendari.

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico.

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva il calendario predisposto dalla RAI per l'Accesso alla trasmissione « SPAZIO LIBERO » per il mezzo televisivo e radiofonico, per il periodo compreso indicativamente tra il 3 e il 13 dicembre 2019 e dal 13 gennaio 2020 fino ad esaurimento delle domande presentate.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO

DELIBERA IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO*(Testo approvato nella seduta del 5 novembre 2019).*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'Accesso;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

vista la delibera in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 30 ottobre 2018;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo e radiofonico, per il periodo compreso tra il 3 e il 13 dicembre 2019 e dal 13 gennaio 2020 fino ad esaurimento delle domande pre-

sentate, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 4 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

3. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia

quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

4. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti, con l'avvertenza che:

a) nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle trasmissioni devono

osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza del dialogo democratico, nonché osservare la dignità della persona;

b) è vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Domande per l'Accesso televisivo

Prot.	Richiedente	Titolo
7424	Ananda Marga universal relief team (AMURT)	Volontariato ad Haiti – formazione volontari in Italia
7425	Coordinamento delle riviste italiane di cultura (CRIC)	Le riviste di cultura: lettura critica, comunità, contributi alla vita culturale
7426	Susan G. Komen Italia	Race for the cure
7427	Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica	Citbot: l'intelligenza artificiale al servizio del cittadino
7429	Associazione nazionale fra i lavoratori mutilati ed invalidi del lavoro	69 ^a giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro
7431	Associazione italiana segnaletica e sicurezza (AISES)	Arriva la micromobilità elettrica sulle strade (monopattini elettrici ecc.). Ma si fa manutenzione?
7434	Disability pride onlus	Vengo anch'io
7435	ARCI aps	Le parole sono importanti
7436	Associazione culturale Alessandro Poerio	Premio Poerio 2019
7437	Associazione nazionale elicicoltori	Elicicoltura 2.0: allevare le chiocciole per dare valore alla terra
7439	Legambiente	Soil4life: il suolo è vita
7440	Unione europea delle Cooperative (UE.COOP)	Le cooperative sociali protagoniste dell'economia circolare tra recupero, inserimento lavorativo e coesione sociale
7442	Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti	Buon compleanno Unione
7443	Associazione Amma Italia	Un abbraccio per un mondo di pace – incontro pubblico con Amma
7446	Federfarma servizi	La contraffazione dei farmaci: i rischi per la salute pubblica nell'era dell'innovazione digitale
7450	Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani (AFMAL)	Fatebenefratelli – un centro di eccellenza per i malati di Alzheimer
7451	Associazione Il centro del sorriso onlus	Musicoterapia di risonanza a scuola
7455	5 Terre Academy	Premiazione V ed. premio DonnAmbiente per la divulgazione scientifica e ambientale
7456	Associazione della Croce Rossa Italiana	Racconto di iniziative, progetti e attività della CRI
7457	Rotary club Napoli Castel Sant'Elmo	Il Rotary: una rete globale di leader al servizio della comunità locale e internazionale
7444	Consorzio tutela valorizzazione oliva ascolana del Piceno DOP	Immense olive: le olive da mensa italiane DOP e in particolare l'oliva ascolana del Piceno DOP
7432	Arci Basilicata	Arci Basilicata Comitato regionale: quando l'integrazione è realtà
7461	Associazione italiana sclerosi multipla (AISM)	Sclerosi multipla e ricerca: sempre più vicini alla persona per una migliore qualità di vita

Domande per l'Accesso radiofonico

Prot.	Richiedente	Titolo
7428	Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica	Citbot: l'intelligenza artificiale al servizio del cittadino
7430	Associazione nazionale fra i lavoratori mutilati ed invalidi del lavoro	69 ^a giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro
7438	Arquatapotest	#raccontarquata: l'archivio perduto che torna a vivere
7441	Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti	Buon compleanno Unione
7447	Federfarma servizi	La contraffazione dei farmaci: i rischi per la salute pubblica nell'era dell'innovazione digitale
7448	Coordinamento delle riviste italiane di cultura (CRIC)	Le riviste di cultura: lettura critica, comunità, contributi alla vita culturale
7449	Ananda Marga universal relief team (AMURT)	Volontariato ad Haiti – formazione volontari in Italia
7458	Rotary club Napoli Castel Sant'Elmo	Il Rotary: una rete globale di leader al servizio della comunità locale e internazionale
7462	Associazione italiana sclerosi multipla (AISM)	Sclerosi multipla e ricerca: sempre più vicini alla persona per una migliore qualità di vita

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
Sulla pubblicità dei lavori	99
Comunicazioni del Presidente in merito all'adozione di un atto di indirizzo sul Piano industriale della RAI 2019-2021 (<i>Comunicazioni svolte</i>)	99
Convocazione delle sedute di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre 2019	101

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del presidente BARACHINI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 13.05.

Martedì 5 novembre 2019. — Presidenza del presidente BARACHINI.

La seduta comincia alle 13.05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente in merito all'adozione di un atto di indirizzo sul Piano industriale della RAI 2019-2021.

(Comunicazioni svolte).

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena conclusasi. A seguito della ulteriore richiesta di audizione dell'Amministratore delegato della RAI, prima che il Piano industriale 2019-2021 entri nella sua fase operativa, lo stesso Amministratore delegato nella giornata di ieri ha risposto, facendo presente che sarà pronto ad intervenire in Commissione a partire dalla metà del mese. Nella lettera, lo stesso dottor Salini precisa che il Piano industriale è già da tempo entrato in una fase preparatoria, alla quale è seguita una fase più operativa dopo le determinazioni di competenza del Ministero dello Sviluppo economico. Inoltre, l'Amministratore delegato dichiara che la RAI è pronta a recepire ogni utile suggerimento della Commissione, restando in attesa delle valutazioni di competenza riguardanti il Piano per l'informazione e quello per l'informazione istituzionale.

Anche alla luce della risposta del dottor Salini, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il ruolo della Commissione, nonché della Risoluzione sulle nomine previste dal Piano industriale della RAI 2019-2021, approvata il 31 luglio scorso, l'Ufficio di Presidenza ha convenuto sull'opportunità che la Commissione esamini un atto di indirizzo sul piano industriale della RAI 2019-2021 nelle sedute che saranno convocate domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 8, e giovedì 7 novembre, alle ore 8. Come relatore di tale proposta di atto di indirizzo manifesta la propria disponibilità a raccogliere i contributi e le segnalazioni che tutti i Gruppi vorranno sottoporre alla sua attenzione in modo poi da pervenire ad una sintesi complessiva.

Avverte infine che di tali determinazioni informerà l'Amministratore delegato del CdA RAI.

Il deputato FORNARO (LeU) reputa che lo strumento dell'atto di indirizzo sia maggiormente idoneo per raccogliere le osservazioni che sono emerse durante il ciclo di audizioni e per svolgere considerazioni in merito al piano industriale della RAI, fermo restando che indicazioni più stringenti potranno essere riferite al piano *News* e al varo di un canale istituzionale, secondo quanto previsto dal contratto di servizio.

Il PRESIDENTE rassicura il deputato Fornaro che è sua intenzione proporre un atto di indirizzo, con il contributo di tutti i Gruppi, che contenga sia osservazioni sul complesso del piano industriale – anche tenuto conto di quanto emerso nel ciclo di audizioni svolte – sia i rilievi e indicazioni più incisive in ordine alla riorganizzazione delle *news* e al canale istituzionale.

Il senatore AIROLA (M5S), nel concordare sul fatto che l'atto di indirizzo si presti più efficacemente per rendere l'orientamento della Commissione, coglie

l'occasione per segnalare l'esigenza di approfondire il tema di un uso più razionale delle risorse, rispetto al varo del canale istituzionale e del canale in lingua inglese.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle osservazioni svolte dal senatore Airola, reputa che tale tematica potrà essere senz'altro approfondita nella proposta di atto di indirizzo di cui si è discusso in precedenza.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione prende atto di quanto comunicato dal Presidente in merito alla programmazione delle sedute previste per la discussione di una proposta di atto di indirizzo sul piano industriale della RAI 2019-2021.

Il PRESIDENTE informa di aver ricevuto, come altri componenti dell'ufficio di presidenza, una lettera da parte del sindaco del comune di Palazzolo Acreide in relazione alla trasmissione televisiva « Il borgo dei borghi – La grande sfida 2019 », andata in onda il 20 ottobre scorso su RAI3.

In particolare, il sindaco rileva che il comune di Palazzolo Acreide, pur avendo avuto tramite il televoto oltre il 41 per cento delle preferenze, otteneva il secondo posto nella gara « a seguito di discutibile comportamento da parte dei giurati ». Nella lettera ricevuta si contesta in modo specifico il comportamento di Philippe Daverio, presidente della giuria di esperti, che si sarebbe trovato in una posizione di conflitto di interessi per aver conseguito la cittadinanza onoraria da parte del Consiglio comunale di Bobbio, il borgo poi risultato vincitore. Il sindaco di Palazzolo Acreide, nel lamentare inoltre che lo stesso Daverio nei giorni successivi alla trasmissione ha rilasciato su organi di stampa ed in altri programmi televisivi dichiarazioni gravemente offensive verso la Sicilia ed i siciliani, chiede un incontro al fine di conoscere il pensiero della Commissione.

Per completezza di informazione, in merito a tale vicenda sono stati presentati i seguenti quesiti: Anzaldi, Toccafondi (130/745); Paxia, De Giorgi (132/749); Di Lauro, Scerra (133/750), Anzaldi (134/754) e Schifani (137-761).

Il senatore AIROLA (M5S) interviene incidentalmente per segnalare una problematica riguardante la dismissione di un immobile, presso il comune di Torino, nel quale sono stati dislocati in passato alcuni uffici amministrativi della RAI.

**Convocazione delle sedute di mercoledì 6
e giovedì 7 novembre 2019.**

Il PRESIDENTE comunica che saranno convocate due ulteriori sedute della Commissione, mercoledì 6 e giovedì 7 novembre 2019, per l'esame di una proposta di atto di indirizzo sul piano industriale della RAI 2019-2021.

La seduta termina alle 13.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI	102
COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI	102

COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI

Martedì 5 novembre 2019. – Coordinatore: DARA (Lega).

Il Comitato si è riunito dalle 20.10 alle 21.20.

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI

Martedì 5 novembre 2019. – Coordinatore: BARTOLOZZI (FI).

Il Comitato si è riunito dalle 20.42 alle 20.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	103
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.	
Audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco)	103
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni	107

Martedì 5 novembre 2019. — presidenza del presidente PUGLIA. — Interviene per l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco) il Presidente, dott. Gianroberto Costa, e il Presidente del collegio dei sindaci, dottoressa Giovanna Ceribelli, accompagnati dal Direttore generale, dottor Carlo Bravi, dal Dirigente del servizio del bilancio, dottoressa Carolina Farina, e dal Consulente risk manager, dottoressa Lara Pederzolli.

La seduta comincia alle 11.40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la

Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web-TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.

Audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco).

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti di Enasarco per la loro disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Ricorda che tali soggetti sono chiamati, in questa sede, a fornire il loro autorevole contributo sul tema delle politiche di investimento e spesa delle casse professionali. Fa presente che, nel panorama diversificato degli enti gestori di forme pensionistiche e assistenziali, Enasarco rappresenta uno degli enti di maggiori dimensioni. Il numero di persone fisiche iscritte nel 2018 si aggira attorno alle 230 mila unità, con un contributo medio annuo per ciascun agente di 4.413 euro. Rileva che la dinamica delle iscrizioni mostra un andamento decrescente, anche se i contributi previdenziali sono in continua crescita e ammontano a poco più di 1 miliardo nel 2018. Mentre gli agenti persone fisiche tendono a diminuire, infatti, emerge un incremento degli agenti aventi personalità giuridica, con conseguente incremento dei contributi versati in relazione alle provvigioni maturate da queste ultime. Le prestazioni previdenziali liquidate nel 2018 sono state pari a 987 milioni, per un totale di 128.711 beneficiari. Sul fronte dell'assistenza, fa presente che dal bilancio 2018 risultano più di 128 milioni di contribuzione per una spesa in prestazioni assistenziali pari a 14 milioni di euro. Sul fronte del patrimonio, rappresenta che lo stesso, al 31 dicembre 2018, ammonta a quasi 8 miliardi di euro. Di fronte a un capitale così rilevante, manifesta la volontà della Commissione di approfondire la gestione del relativo portafoglio di investimenti e dei conflitti di interesse che ne possono derivare. Sottolinea come alcune vicende relative alla gestione degli attivi abbiano portato in evidenza rilevanti criticità e chiede di fornire alla Commissione gli elementi per comprendere quali cause hanno prodotto tali effetti negativi, anche alla luce della mancata attuazione della norma primaria che prevede l'adozione di una specifica regolamentazione per gli investimenti degli enti previdenziali privati. Dando la parola al dott. Costa, rappresenta infine la volontà di conoscere quale parte dell'ingente

patrimonio dell'Ente finisce per finanziare attività che si svolgono nel territorio dello Stato.

Il presidente COSTA sottolinea che l'attuale amministrazione dell'Ente è la prima eletta democraticamente e ha profuso tutto il proprio impegno nell'applicazione del nuovo statuto, pur segnalandone alcuni limiti. Concorda con quanto affermato a proposito dell'evoluzione della platea degli iscritti, evidenziando che le società hanno ormai raggiunto l'11 per cento della base contributiva e che il trend negativo è confermato dalla sempre più rilevante diminuzione delle posizioni attive, presso le camere di commercio, relative alla classe degli intermediari del commercio. Cita i settori dei materiali da costruzioni, dei macchinari e impianti industriali, dei mobili e dei prodotti tessili come quelli in maggiore sofferenza. Fa presente che i mutamenti in atto nella categoria sono il riflesso della crisi economica e dell'evoluzione tecnologica, specificando che il settore è anche caratterizzato dalla crescita dell'elusione ed evasione contributiva. Il contrasto a questi ultimi fenomeni ha comportato, nel 2018, oltre 63 milioni di euro di accertamenti effettuati dalla vigilanza ispettiva Enasarco, il maggior valore storico registrato. A fronte di questo quadro l'Ente ha puntato sul rafforzamento delle prestazioni assistenziali e di welfare, integrando il modello fondato sul supporto agli stati di bisogno con misure per il sostegno della salute, della vita lavorativa e familiare degli iscritti. Sottolinea, in particolare, i contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti e per la formazione degli agenti, che ritiene fondamentale per affrontare i rilevanti cambiamenti in atto nel contesto lavorativo. Evidenzia che l'evasione contributiva si concentra nei primi anni di lavoro degli agenti e fa presente che, per contrastare tale fenomeno, Enasarco ha deliberato l'introduzione di un regime contributivo agevolato sperimentale per i neoiscritti con meno di trent'anni che, dopo essere passato al vaglio dei ministeri vigilanti, sarà sottoposto all'assemblea dei delegati.

Questa e altre iniziative saranno poste in essere dopo l'insediamento dei nuovi organi di governo dell'Ente a metà del 2020, quando sarà conclusa la campagna elettorale che è in atto e sulla quale fa presente il rischio di condizionamenti esterni. Allo stesso tempo, rappresenta che Enasarco ha attivato studi e approfondimenti sui fenomeni della disintermediazione e della creazione di nuovi modelli di intermediazione sostenuti dalle piattaforme digitali, che impongono di ripensare i sistemi di imposizione fiscale così come l'offerta di lavoro. Passando alla gestione degli investimenti, fa presente che Enasarco ha condotto un'approfondita analisi del proprio portafoglio e un attento monitoraggio delle scelte finanziarie condotte in passato. Ciò ha portato a riorganizzare gli investimenti, anche attraverso una riconversione di quelli problematici e a scarsa redditività. In ambito immobiliare è in fase conclusiva il progetto di progressiva riduzione degli attivi che, fino ad oggi, registra l'alienazione di oltre 15 mila unità immobiliari su 17 mila. A fronte di rendimenti positivi derivanti da diverse operazioni, evidenzia le criticità connesse con le performance di alcuni fondi immobiliari e dei fondi ad apporto. Queste criticità hanno portato Enasarco alla revisione dei rapporti con i gestori dei fondi ad apporto e all'avvio di iniziative specifiche volte a migliorare la gestione immobiliare. Le problematiche in materia di investimenti hanno portato anche alla sostituzione di un gestore, Sorgente SGR S.p.A., con il quale sono in itinere diversi contenziosi. Per quanto riguarda gli investimenti in valori mobiliari, fa presente che Enasarco è attenta sia alle ricadute ambientali e sociali dei propri investimenti, che agli strumenti di finanza che sono connessi allo sviluppo del contesto economico da cui dipende anche il reddito degli iscritti. Sottolinea come l'Ente abbia sostenuto l'economia nazionale anche mediante l'investimento in BTP italiani in particolari momenti di mercato, passando dai 22 milioni di euro investiti in titoli di Stato nel 2011 ai 325 milioni di euro attuali. Fa presente che l'orientamento strategico de-

gli investimenti, attraverso mirati processi di analisi, ha consentito di registrare un importante avanzo di esercizio a preconsuntivo 2019, anche grazie alla gestione finanziaria che ha registrato importanti plusvalenze.

La dottoressa CERIBELLI ricorda la data di costituzione e la composizione del Collegio sindacale dell'Ente. Sottolinea che, a fronte dell'insediamento avvenuto il 30 ottobre 2018, il Collegio ha posto in valutazione le precedenti vicende problematiche legate alla gestione dell'attivo per analizzarne le conseguenze. In particolare, fa presente che le circostanze legate alla gestione dei fondi Megas e Fenice sono state oggetto di un'apposita riunione del Collegio sindacale, anche al fine di fornire riscontro alla nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la quale l'amministrazione vigilante ha richiesto al Collegio di fornire valutazioni sulla relazione predisposta da Enasarco sulla sostituzione del gestore dei suddetti fondi. Rappresenta che il verbale della citata riunione è stato trasmesso alla Commissione prima della seduta. Fa inoltre presente che l'attività del Collegio si è concentrata sul bilancio preventivo per il 2019, sulla verifica dei contratti di consulenza, sulle nomine e sulle spese legali. Sono state infine avviate le attività relative alla verifica sulle gare d'appalto, alla valutazione degli investimenti e all'approfondimento di situazioni di potenziale conflitto di interesse.

Il senatore LANNUTTI (M5S) fa presente che la dottoressa Ceribelli, nel corso del suo intervento, ha già risposto in parte ai quesiti che intendeva porre. Chiede al presidente Costa di spiegare cosa intende quando afferma che la modalità elettiva dei dirigenti potrebbe essere turbata da elementi esterni. Fa riferimento a un'inchiesta della Procura di Roma relativa alle minacce subite da alcuni notai da parte dei vertici del consiglio notarile di Roma affinché si astenessero dall'effettuare rogiti relativi alle dismissioni Enasarco e Roma Capitale e chiede quale sia il punto di vista

dei vertici di Enasarco sulla vicenda. Chiede, infine, quali soluzioni favorevoli a Enasarco si possano prevedere con riferimento alla gestione Walter Mainetti.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd'Az) ritiene che la tematica della gestione del patrimonio immobiliare andrebbe approfondita ulteriormente. Fa presente che, con riferimento alla vicenda Lehman Brothers, in seguito al coinvolgimento della Corte d'appello di Londra, sarebbero stati riscossi 60 milioni e chiede un approfondimento maggiore della vicenda da inviargli eventualmente a seguito della seduta via. Fa presente, con riferimento al bilancio d'esercizio 2018, che l'ammortamento dei fabbricati strutturali è stato valutato attorno all'1 per cento, un valore a suo avviso molto prudente, per non dire al ribasso, considerato che ritiene che tali fabbricati abbiano una vita utile di almeno 100 anni. Infine, critica l'inadeguatezza del sito di Enasarco, attraverso il quale devono passare le aziende estere che vogliono entrare in contatto con gli agenti che operano sul territorio italiano.

L'onorevole TONDO (Misto-NCI-USEI) chiede informazioni in merito al numero di dipendenti Enasarco, nonché all'organizzazione della Fondazione sul territorio italiano. Chiede, infine, quante sedi siano occupate dai dipendenti di Enasarco e quante, invece, producano reddito.

Il PRESIDENTE chiede che il verbale del collegio sindacale venga distribuito dagli uffici a tutti i Commissari e auspica che l'Ente fornisca al più presto la dovuta documentazione al collegio sindacale in modo da permettergli di approfondire le verifiche in corso. Sottolinea la maggiore trasparenza e la diversità della gestione attuale rispetto alla precedente. Chiede infine, con riferimento alla differenza tra i contributi percepiti e quelli spesi ai fini assistenziali, se questa sia destinata in parte al montante contributivo.

Interviene quindi la senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az), la quale chiede che il ver-

bale del collegio sindacale venga inoltrato ai Commissari nella versione integrale. Con riferimento alla voce « altre spese » del bilancio dell'ente, chiede se l'uso di risorse esterne per compiti non specialistici sia sotto controllo e se, quindi, il ricorso a personale interno sia in qualche modo incentivato.

Il presidente COSTA fa presente che lo statuto dell'Ente prevede un sistema elettorale caratterizzato da un collegio unico nazionale e che, anche alla luce dell'assenza di un'istituzione di autogoverno della professione, il risultato potrebbe essere fortemente influenzato dalla capacità di spesa dei candidati. Per favorire la trasparenza sul contesto in cui si svolgeranno le elezioni, è stato immaginato un protocollo etico con adesione volontaria, non essendo stato possibile trovare l'accordo per migliorare le regole statutarie. Per quanto riguarda la gestione delle sedi, fa presente la necessità di renderle sempre più accessibili agli iscritti, come punto d'incontro fra le loro esigenze e le attività dell'Ente. Pur riconoscendo la complessità del sito istituzionale, rappresenta che l'Ente è attivo sui social *network* e che gli iscritti sembrano gradire le interazioni che tali piattaforme consentono di realizzare.

Il dottor BRAVI con riferimento all'inchiesta della Procura di Roma citata dal senatore Lannutti, rappresenta che Enasarco nell'ambito del suo piano di dimissioni ha sottoscritto una convenzione con il Consiglio dell'ordine notarile per l'applicazione di tariffe agevolate e che anche l'Ente ha appreso dalla carta stampata l'esistenza di ipotesi di comportamenti non regolari. Per quanto riguarda il contenzioso con la Lehman Brothers, sottolinea che il medesimo riguarda un contratto di copertura relativo ad investimenti strutturati dell'Ente. Dopo il fallimento della banca americana, Enasarco dovette acquistare una nuova copertura con conseguente aggravio di costi e, pertanto, ha avviato un procedimento giurisdizionale a causa dell'inadempimento del contratto. Evidenzia che la vittoria in giudizio ha

determinato l'insediamento di Enasarco nello stato passivo della Lehman Brothers con una previsione di recupero pari a circa 40 milioni di euro. Sottolinea che è stato avviato un percorso per migliorare il sito istituzionale che dovrebbe prevedere nel 2020 il rilascio di una versione che garantirà modalità di interazione semplificate con Enasarco. Un ulteriore profilo di miglioramento sarebbe quello di tradurre in inglese i contenuti. Fa presente che Enasarco si è dotato di un'applicazione mobile che semplifica le interazioni e risulta molto apprezzata dagli iscritti. Con riferimento al sistema contributivo, evidenzia le difficoltà di recupero legate a contributi non corrisposti da aziende straniere. Rappresenta l'articolazione territoriale del personale, fornendo un particolare approfondimento sull'attività ispettiva con riferimento alla quale auspica un miglioramento nella ricezione di dati da parte dell'Agenzia delle entrate. Evidenzia che i contributi assistenziali sono un retaggio delle norme adottate negli anni '70, quando il legislatore, intuendo che l'intermediazione commerciale esercitata in forma di persona giuridica poteva trasformarsi in un fenomeno elusivo, stabilì un contributo a carico delle persone giuridiche da utilizzare per l'assistenza. Con la riforma del sistema pensionistico del 2012, che ha determinato un aumento delle aliquote contributive e una rimodulazione delle prestazioni previdenziali, parte consistente dei contributi derivanti dalle persone giuridiche è stata destinata al monte

contributivo, ponendo un tetto di 23 milioni alle prestazioni assistenziali.

Il PRESIDENTE rappresenta che, nel corso delle ultime sedute, è emersa l'esigenza di approfondire il tema della destinazione d'uso dei contributi di ogni Ente previdenziale. In particolare, la segreteria della Commissione invierà alle singole Casse un questionario in cui si chiede di specificare dove confluisce il contributo soggettivo integrativo.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ringrazia la delegazione di Fondazione Enasarco e dichiara quindi chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

**Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
nel corso delle audizioni.**

Il PRESIDENTE informa che, nel corso delle audizioni svolte rispettivamente in data 29 ottobre dei rappresentanti di Cassa forense e in data odierna di rappresentanti di Enasarco, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7^a Senato)

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Lorenzo Fioramonti, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1356 Pella, recante Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di <i>status</i> e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale	4
---	---

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di <i>status</i> e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 Pella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge C. 1124 Governo e C. 35 Schullian, recanti ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, di: Anton Giulio Lana, professore presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università Europea di Roma, Michele De Salvia, professore presso l'Università Cattolica di Milano	6
--	---

RISOLUZIONI:

7-00247 Suriano ed altri: Su iniziative in merito alla questione delle sottrazioni internazionali di figli minori ad opera di un genitore (<i>Discussione e rinvio</i>)	6
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. C. 1682 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	9
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	14

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>b)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; <i>c)</i> Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016. C. 1941 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 1524 Dori e C. 1834 Meloni (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	28
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento della Relatrice</i>)	49
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	50

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. C. 1027 Ciprini ed altri (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017. C. 1623-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017. C. 1624-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	58
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. C. 1625-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	59
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. C. 1626-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; <i>b)</i> Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; <i>c)</i> Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016. C. 1988 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017. C. 1989 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo <i>status</i> giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017. C. 2118, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016. C. 1909 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite 1 ^a e 2 ^a del Senato, e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (Rilievi alle Commissioni II e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	64
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019. Atto n. 104 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2220, di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria	66
Audizione di rappresentanti di Federdistribuzione	66
Audizione di rappresentanti di Assoimmobiliare	66
Audizione di esperti della materia	66
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE)	66
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2220, di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	67

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del decreto-legge 123/2019, C. 2211 Governo recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, Piero Farabollini, del Capo Dipartimento Casa Italia, Fabrizio Curcio, dei presidenti delle Commissioni dei Consigli delle regioni Abruzzo, Lazio e Marche, competenti per la ricostruzione post-sisma, dei rappresentanti del Comitato sisma 2016, dell'Unione Province d'Italia (UPI), dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dei sindaci di Accumuli, Amatrice, Arquata del Tronto, Barisciano, Camerino, Castelsantangelo sul Nera, L'Aquila, Norcia e Teramo, dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI)	68
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa (atto n. 128).	
Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e della Federazione Italiana Settimanali Cattolici (FISC)	69
Audizione di rappresentanti della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) e di Assopostale	69
Audizione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCCEM)	69

SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. C. 2220 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00258 De Toma, recante iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti.	
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trento, dott. Sandro Raimondi	75
Audizione di rappresentanti di eCrime – ICT, law & criminology dell'Università degli studi di Trento	75

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.	
Audizione di rappresentanti di Confagricoltura	76
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)	77

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.	
Audizione di rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	77
Audizione di rappresentanti dell'INAIL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	77

SEDE REFERENTE:

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. C. 1027 Ciprini (<i>Seguito esame e rinvio</i>) ...	78
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	80
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento e subemendamenti approvati</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci, recanti « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare ».	
Rappresentanti della direzione generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute	86
Alnylam Italy Srl	86
Associazione italiana cistite interstiziale (AICI)	86
Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farindustria	86

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00292 Benedetti, 7-00298 Cenni, 7-00314 Gagnarli, 7-00328 Caretta e 7-00331 Nevi in materia di iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla <i>cannabis sativa</i>	87
---	----

RISOLUZIONI:

7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione, 7-00345 Luca De Carlo e 7-00355 Golinelli: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	87
7-00361 Gadda: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi (<i>Discussione e rinvio</i>)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione, 7-00345 Luca De Carlo, 7-00355 Golinelli e 7-00361 Gadda, sulle iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.	
Audizione di rappresentanti della SACE-SIMEST S.p.A.	88
Audizione di rappresentanti di Federalimentare	88

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	89
Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana. Nuovo testo C. 1682 Brunetta ed altri (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	92

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (*Sottocommissione permanente per l'accesso*)

Esame di domande per l'Accesso	95
ALLEGATO (<i>Delibera in materia di richieste di Accesso – Testo approvato nella seduta del 5 novembre 2019</i>)	96
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	95

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
Sulla pubblicità dei lavori	99
Comunicazioni del Presidente in merito all'adozione di un atto di indirizzo sul Piano industriale della RAI 2019-2021 (<i>Comunicazioni svolte</i>)	99
Convocazione delle sedute di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre 2019	101

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO V – ATTIVITÀ DELLE MAFIE DI ORIGINE STRANIERA SUL TERRITORIO ITALIANO, LORO RAPPORTI CON LE MAFIE AUTOCTONE, NONCHÉ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI	102
COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI	102

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	103
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.	
Audizione del Presidente e del Presidente del collegio sindacale dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco)	103
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni	107

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



18SMC0081390